SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175/L

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1997, n. **287.**

Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

97G0315

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 agosto 1997, n. 285.

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonchè dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonchè le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

Art. 2.

(Ambiti territoriali di intervento)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.

2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonchè il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonchè di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

Art. 3.

(Finalità dei progetti)

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genito-

re-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonchè di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con *handicap* al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Art. 4.

(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonchè misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;

b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;

c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;

e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;

f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47-*ter,* comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;

g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonchè la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;

h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;

i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;

l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

Art. 5.

(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;

b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

Art. 6.

(Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonchè occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.

2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

Art. 7.

(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

Art. 8.

(Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico)

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;

c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.

5. Per il funzionamento del servizio è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

Art. 9.

(Valutazione dell'efficacia della spesa)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

Art. 10.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.

Art. 11.

(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi

per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

Art. 12.

(Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216)

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3238):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) il 19 febbraio 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XIV.

Esaminato dalla XII commissione il 2, 16, 29, 30 aprile 1997; 20 maggio 1997.

Esaminato in aula il 26 maggio 1997; 1° luglio 1997 e approvato il 2 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2617):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 9 luglio 1997, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 16 luglio 1997 e approvato il 30 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note è stato redatto ai sensi dell'art. 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o delle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il titolo della legge n. 176/1991 (in *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1991, n. 135, S.O.) è: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989».

— L'art. 1 e l'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) recitano testualmente:

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata».

«Art. 5 *(Principi generali per i diritti della persona handicappata)*. — 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappatata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge».

(Omissis).

Note all'art. 2, comma 1:

— L'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1990, n. 135, S.O.) è il seguente: «6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione».

— L'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1990, n. 69) recita testualmente:

«Art. 15-*bis*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 39, legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

1-*bis*. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della

provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3-*bis*. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite al comma 2.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati alla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'art. 1, comma 1-*bis*.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-*bis*. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

6-*ter*. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

6-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 6-*ter* si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6-*quinquies*. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale o la rescissione del contratto già concluso.

6-*sexies*. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6-*septies*. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7-*bis*. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni».

— I testi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono i seguenti:

«Art. 24 *(Convenzioni)*. — 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo».

«Art. 25 *(Consorzi)*. — 1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 36, e dalla lettera *n)* del comma 2 dell'art. 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

7-*bis*. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali».

«Art. 26 *(Unioni di comuni)*. — 1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione».

Nota all'art. 2, comma 2:

— Il testo dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è il seguente:

«Art. 27 *(Accordi di programma)*. — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

Nota all'art. 4, comma 1, lettera b):

— Il titolo della legge 29 luglio 1975, n. 405 (in *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1975, n. 227), è: «Istituzione dei consultori familiari».

Nota all'art. 4, comma 1, lettera f):

— Il testo vigente dell'art. 47-*ter*, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975 del 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1975, n. 212, S.O.) è il seguente:

«1. La pena della reclusione non superiore a tre anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a cinque anni con lei convivente».

Nota all'art. 5, comma 2:

— Il titolo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (in *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1971, n. 316) è: «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato».

Nota all'art. 6, comma 2:

— Il titolo del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (in *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1996, n. 259), è: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

Nota all'art. 8, comma 2, lettera c):

— L'art. 1, comma 1, del regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 (riportato in *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1988, n. 185) disciplina gli obiettivi e le missioni dei Fondi strutturali, e indica quale obiettivo 1 il seguente: «1. Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo».

Nota all'art. 11, comma 2:

— L'art. 2 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (in *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222) dispone:

«Art. 2 *(Ordinamento del Sistema statistico nazionale).* — 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti al sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 12, comma 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo è determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'art. 2, comma 6.

2-*bis.* Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi».

Nota all'art. 12, comma 2:

— L'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recita testualmente:

«Art. 4. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal fine e autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 sulla base dei seguenti criteri:

a) sperimentalità e concentrazione;

b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;

c) collegamento — anche nella forma della gestione congiunta — con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;

d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;

e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;

f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalità;

g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla commissione di cui all'art. 2, comma 5, che può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.

4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti».

Nota all'art. 12, comma 4:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 216/1991 vedi nota al comma 1 del presente articolo.

97G0322

LEGGE 28 agosto 1997, n. **286.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

**AGREEMENT
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE PRESIDENCY OF THE CENTRAL-EUROPEAN INITIATIVE (CEI)
ON THE SEAT OF THE CEI INFORMATION
AND DOCUMENTATION CENTRE IN TRIESTE**

WHEREAS during the meeting between the Heads of Government and the Foreign Ministers of the Central-European Initiative, which took place in Warsaw in October 1995, it was decided to set up a Documentation and Information Centre to be located in Trieste (hereinafter "the Centre");

WHEREAS, with the cooperation of the Friuli Venezia Giulia Region, the activities of the Centre have temporarily been initiated;

THEN the Government of the Republic of Italy and the Presidency of the Central-European Initiative agreed as follows:

ARTICLE 1

I) The seat of the Centre shall be in Trieste, and it shall be made available to CEI by the Italian Government, through the Friuli Venezia Giulia Region, free of charge and ties, under the terms described in an appropriate Protocol.

II) This Agreement shall apply to the seat of the Centre and to the staff attached to it.

III) The Centre shall be responsible for the management and the day-to-day maintenance of the premises. The appropriate Italian authorities shall be responsible for major repairs and repairs of an exceptional nature due to damages resulting from *force majeur* or structural defects.

ARTICLE 2

Upon request, the Centre shall allow duly authorized representatives of the appropriate public services to inspect, repair, maintain, reconstruct and relocate facilities, conducts, electric equipment and sewers within the Centre and shall take adequate steps to minimize possible hindrances to the activities of the Centre.

ARTICLE 3

All communications directed to the Centre, or to any official in the seat of the Centre, as well as all official communications between the Centre and the outside world, taking place with any means or in any form, shall not be subject to censorship or to any other form of interception or interference.

ARTICLE 4

The Centre and its assets shall be immune from legal proceedings, with the exception of those particular cases in which the Centre has expressely waived the immunity.

ARTICLE 5

The premises under Article 1 above are inviolable. No official of the Italian Government or other persons exercising any public authority within the Italian territory shall enter the Centre to perform any duty therein, except with the explicit consent of and under the conditions mentioned by the Director of the Centre or his/her duly authorized representative. The Director of the Centre shall prevent the Centre from being used as refuge by persons who are avoiding measures limiting their personal freedom, under the laws of the Italian Republic, and by persons required by the Government for extradition to another country.

ARTICLE 6

The Government recognizes the right of the Centre to convene meetings at the Centre or, with the concurrence of the appropriate Italian authorities, elsewhere in the Italian territory.

ARTICLE 7

I) The Centre shall be exempt from custom duties and other levies, prohibitions and restrictions on goods and materials of any kind imported or exported by the Centre in the attainement of its institutional purposes. Goods and materials enjoying these exemptions shall not be sold in Italy unless at the conditions agreed upon with the Government.

II) The Centre shall be exempt from custom duties and other levies, prohibitions and restrictions on the importation of an adequate number - agreed upon with the Government - of service automobiles, required for the

performance of its official activities. The Centre shall dispose freely of such automobiles three years after their importation. In such cases, no prohibitions or restrictions shall be placed upon their sale, and no custom duties or other levies shall be payable. The Government shall make available to the Centre allotments of gasoline or other required fuel, as well as lubrificants for each such vehicle in the quantities and at the rates prevailing for diplomatic missions in Italy. For each vehicle, the Government shall issue a diplomatic licence plate or similar instrument identifying it as a service vehicle.

ARTICLE 8

I) The Centre, its assets, incomes and transactions shall be exempt from any direct taxation and fiscal requirements established by State, Regions, Provinces and Municipalities.

II) With regard to indirect taxation, and in particular value-added tax, the Centre shall enjoy exemption for substantial purchases and transactions at the conditions not less favourable than those granted by Italy to other international Organizations. Such privilege shall be applied in accordance with the national legislation in force.

ARTICLE 9

All CEI officials and experts on mission for CEI, within the Centre, shall:

I. be immune from legal process in respect of words spoken or written, as well as of any other act performed in their official capacity. This immunity shall continue to be accorded also after the persons concerned are no longer officials or experts;

II. be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Centre, and from having such exempt income taken into account for the calculation and assessment of taxation on other possible income;

III. be immune from national service obligations;

IV. be immune, together with thier spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration;

V. have the right to import free of duty their furniture and personal effects, including one automobile, within twelve months of first taking up their functions in Italy, in one or two shipments.

VI. In addition to the privileges and immunities above, the Director of the Centre, his spouse and minor children shall be granted the privileges and immunities, the exemptions and facilities accorded by the Government to the members of comparable rank of the diplomatic corps in Italy.

VII. Nationals and permanent residents in Italy shall not enjoy the privileges under paragraphs II, III, V and VI above.

ARTICLE 10

I. The Government shall facilitate the entry, residence and departure from Italy of all persons having an official duty at the Centre and, if necessary, of their families and members of their households. The appropriate Italian authorities shall provide all such persons with any necessary visa free of charge and in the shortest possible time and shall ensure them any necessary assistance in their transit through the Italian territory.

II. The Centre and CEI shall constantly cooperate with the appropriate authorities in order to prevent any misuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Agreement.

ARTICLE 11

I. Staff members of the Centre shall be covered by compulsory health and social security insurance by Funds or public or private Insurance Institutions of the Italian State or of any other State, whose regulations must be made known to the Italian authorities. Compulsory health insurance shall include dependents, identified in accordance with the relevant regulations.

II. The Parties agree that the Centre and its officials shall be exempt from any compulsory contributions to the Organizations of the Italian Republic established and working in the field of social security, which could result from the employment relation between such officials and the Centre. However, staff members who are Italian citizens must pay the health insurance contributions on incomes included in the yearly income tax return (IRPEF), other than those paid to them by the Centre or on its behalf.

III. Health assistance services directly provided by the National Health Service shall be totally reimbursed by the Insurance Company selected by the Centre or by the person concerned, or by the Pension Fund for the UN personnel, to the structure which has provided such services.

ARTICLE 12

I. The Italian Republic shall not incur any legal liability for acts or omissions of the Centre or of its officials acting or failing to act within the limits of their official functions.

II. The Centre shall conclude an insurance contract covering its liability for damages resulting from the use of the seat or from the exercise of its official activities, and underwent by legal or physical persons who are not officials of the Centre. Any act concerning the Centre's liability for such acts shall be directly addressed against the insurer before the Italian judges, according to the insurance contract provisions.

III. The vehicles of the Centre shall be covered by public liability.

ARTICLE 13

The Parties shall conclude the complementary agreements or understandings they will deem necessary or appropriate.

ARTICLE 14

I. This Agreement shall enter into force upon signature by both Parties, as soon as they shall have exchanged a written notice containing the information that all domestic measures necessary to this end have been fulfilled.

II. Possible consultations concerning changes to this Agreement shall be entered into upon request by the Government or by CEI.

III. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time, with the understanding, however, that either Parties are entitled to terminate it with a twelve (12) month written notice to the other Party.

IV. This Agreement shall cease to be in force:

a) By mutual consent of the Government and CEI; and

b) If the Centre is transferred from the Italian territory.

Done at Vienna this 24 July 1996 in duplicate in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Piero Fassino
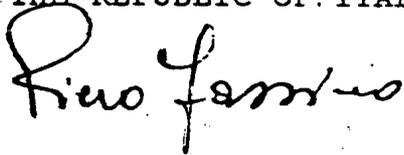
FOR THE PRESIDENCY OF THE CENTRAL-EUROPEAN INITIATIVE

Dr. B. Ferrero-Waldner
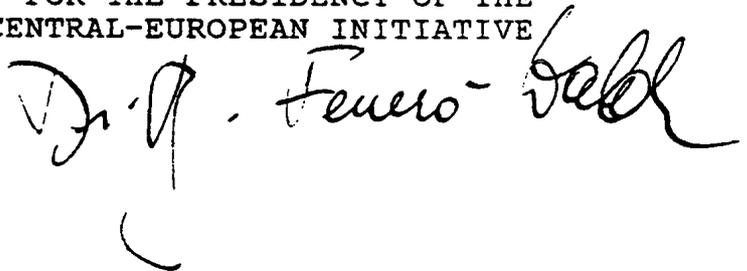
TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA PRESIDENZA DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (INCE) SULLA SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI DELL'INCE A TRIESTE.

Premesso che nel corso dell'incontro tra i Capi di Governo ed i Ministri degli Esteri dell'Iniziativa Centro Europea, tenutosi a Varsavia nell'ottobre del 1995, è stato deciso di creare a Trieste un Centro per la documentazione e l'informazione definito nel corso del presente accordo «il Centro»;

Premesso che con la collaborazione della regione Friuli-Venezia Giulia è stata provvisoriamente avviata l'attività del Centro;

Il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

I) La sede del Centro sarà a Trieste e sarà messa a disposizione dell'INCE dal Governo italiano, tramite la regione Friuli-Venezia Giulia, libera da oneri e vincoli, con le modalità fissate in apposito protocollo.

II) Il presente accordo si applicherà alla sede del Centro ed al personale allo stesso addetto.

III) Il Centro sarà responsabile della gestione e manutenzione corrente dei locali. Le competenti autorità italiane saranno responsabili delle riparazioni di maggiore entità e di natura straordinaria rese necessarie dal verificarsi di danni risultanti da forza maggiore o difetti strutturali.

Art. 2.

Il Centro dovrà consentire a rappresentanti dei servizi pubblici competenti che ne facciano richiesta e siano debitamente autorizzati di ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ricostruzione, spostamento di impianti, condutture, rete elettrica e collettori all'interno del Centro prendendo le opportune iniziative per ridurre al minimo gli ostacoli allo svolgimento delle funzioni del Centro.

Art. 3.

Tutte le comunicazioni dirette al Centro, o a qualsiasi funzionario del Centro nella sede di questo, e tutte le comunicazioni ufficiali del Centro con l'esterno, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non saranno soggette a censura né ad alcuna altra forma di intercettazione o inteferenza.

Art. 4.

Il Centro e i suoi beni patrimoniali godranno dell'immunità da ogni procedimento legale, ad eccezione di quei casi particolari nei quali il Centro vi abbia espressamente rinunciato.

Art. 5.

I locali del Centro cui si fa riferimento all'art. 1 sono inviolabili. Nessun funzionario del Governo italiano o altra persona che eserciti una qualsiasi funzione pubblica sul territorio italiano avrà accesso al Centro per svolgervi un qualsiasi compito in adempimento delle proprie funzioni se non con il consenso espresso e alle condizioni indicate dal direttore del Centro o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. Il direttore del Centro dovrà impedire che la sede del Centro sia utilizzata come rifugio da chi cerchi di evitare misure restrittive della libertà personale disposte in applicazione delle leggi della Repubblica italiana, da persone delle quali il Governo richiede l'estradizione verso un altro Paese.

Art. 6.

Il Governo riconosce il diritto del Centro di organizzare convegni nella propria sede così come, con il concorso delle autorità italiane competenti, in altre località del territorio italiano.

Art. 7.

I) Il Centro sarà esente da diritti doganali e da altre imposte, divieti e restrizioni afferenti a beni e materiali di qualsiasi genere importati o esportati dal Centro nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali. I beni e i materiali che fruiranno di tali esezioni non potranno essere venduti in Italia salvo che alle condizioni concordate con il Governo.

II) Il Centro sarà esente da diritti doganali e da altre imposte, divieti e restrizioni, relativi all'importazione di un adeguato numero, concordato con il Governo, di autovetture di servizio richieste dallo svolgimento delle proprie attività. Il Centro potrà liberamente disporre delle suddette autovetture dopo tre anni dalla data della loro importazione. In questo caso non potranno essere opposti divieti o restrizioni alla vendita né dovranno essere pagati diritti doganali o altre imposte. Il Governo metterà a disposizione del Centro quote di benzina o di altro carburante richiesto nonché di olii lubrificanti per ciascuno dei suddetti veicoli nelle quantità e ai prezzi correnti per le missioni diplomatiche in Italia. Il Governo rilascerà per ogni veicolo una targa diplomatica o uno strumento equivalente che consenta di identificarlo quale veicolo di servizio.

Art. 8.

I) Il Centro, i suoi beni patrimoniali, redditi, transazioni, saranno esenti da ogni imposizione diretta e da adempimenti tributari stabiliti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

II) Per quanto concerne le imposte indirette e in particolare l'imposta sul valore aggiunto, il Centro godrà dell'esenzione per acquisti e transazioni di rilevante entità a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse dall'Italia ad altre organizzazioni internazionali. Tale privilegio verrà applicato in conformità con la legislazione nazionale vigente.

Art. 9.

Tutti i funzionari dell'INCE così come gli esperti in missione per l'INCE, con sede al Centro:

I. non potranno essere legalmente perseguiti per dichiarazioni o scritti così come per ogni altro atto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunità continuerà ad essere garantita anche dopo che le persone interessate avranno cessato di possedere la condizione di funzionari o esperti;

II. saranno esenti da impose sulle retribuzioni e sui compensi ad essi corrisposti dal Centro, né tale esezione potrà essere inserita nel calcolo e nella valutazione dell'imposizione tributaria su altri loro eventuali redditi;

III. saranno esonerati dagli obblighi del servizio militare nazionale;

IV. insieme con il coniuge e con i familiari conviventi e a carico saranno esenti da restrizioni in materia di immigrazione e da registrazioni delle quali sia fatto obbligo agli stranieri;

V. potranno importare in regime di esenzione da ogni carico tributario i mobili domestici ed i loro effetti personali, inclusa una autovettura, entro dodici mesi dalla data della prima presa di possesso delle proprie funzioni in Italia, e ciò mediante una o due spedizioni;

VI. in aggiunta ai privilegi ed alle immunità di cui sopra, al direttore del Centro, al coniuge ed ai figli minorenni dello stesso dovranno essere concessi i privilegi e le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico in Italia di pari livello;

VII. i cittadini e i residenti permanenti in Italia non godranno dei privilegi di cui ai sopra indicati paragrafi II, III, V e VI.

Art. 10.

I. Il Governo faciliterà l'ingresso, la residenza e la partenza dall'Italia di tutte le persone aventi un incarico ufficiale presso il Centro e, ove necessario, delle loro famiglie e del loro personale domestico. Le autorità competenti italiane forniranno a tutti gli appartenenti a tali categorie ogni visto necessario senza spese e nel minor tempo possibile e garantiranno loro ogni assistenza necessaria quanto al transito sul territorio italiano.

II. Il Centro e l'INCE dovranno costantemente collaborare con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti da questo accordo.

Art. 11.

I. Il personale del Centro sarà coperto da assicurazione obbligatoria in materia sanitaria e di sicurezza sociale ad opera di fondi o di enti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di qualsiasi altro Paese, la cui regolamentazione deve essere portata a conoscenza delle autorità italiane. L'assicurazione sanitaria obbligatoria dovrà comprendere le persone a carico, identificate secondo i criteri dettati dall'apposita regolamentazione.

II. Le Parti convengono che il Centro e i suoi funzionari saranno esenti da ogni contribuzione obbligatoria, alle organizzazioni della Repubblica italiana costituite e operanti in materia di sicurezza sociale, che potrebbe derivare dal rapporto di impiego fra detti funzionari e il Centro. Tuttavia i membri del personale che abbiano cittadinanza italiana sono tenuti a versare le contribuzioni in materia di assicurazione per servizi sanitari sui redditi, diversi da quelli corrisposti dal Centro o per conto del Centro, inclusi nell'annuale dichiarazione d'imposta (IRPEF).

III. I servizi di assistenza sanitaria direttamente forniti dal Servizio sanitario nazionale saranno integralmente rimborsati, dalla Compagnia di assicurazione scelta dal Centro o dalla persona interessata, oppure dal Fondo comune pensioni per il personale delle Nazioni Unite, all'Ente che ha effettuato tali servizi.

Art. 12.

I. La Repubblica italiana non dovrà far fronte ad alcuna responsabilità per azioni od omissioni del Centro o di suoi funzionari che agiscano od omettano di agire nell'ambito delle loro funzioni ufficiali.

II. Il Centro dovrà stipulare un contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilità per danni derivanti dall'utilizzazione della sede o dall'esercizio dell'attività ufficiale e subiti da persone giuridiche o fisiche che non siano nella condizione di funzionari del Centro. Ogni azione concernente la responsabilità del Centro per tali danni potrà essere indirizzata direttamente contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, così come lo stesso contratto d'assicurazione dovrà prevedere.

III. I veicoli del Centro dovranno essere coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Art. 13.

Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che appariranno necessari e opportuni.

Art. 14.

I. Questo accordo [...] entrerà in vigore con la firma di entrambe le parti non appena queste si saranno scambiate con notificazione scritta l'informazione che tutte le misure interne necessarie a questo scopo saranno state completate.

II. Eventuali consultazioni in ordine a modifiche di questo accordo saranno avviate su richiesta dell'INCE o del Governo.

III. Il presente accordo si considera valido a tempo indeterminato, con l'intesa tuttavia che ognuna delle parti ha il diritto di porvi termine mediante comunicazione scritta alla controparte di un preavviso di dodici (12) mesi.

IV. L'efficacia del presente accordo verrà a cessare:

a) con il consenso reciproco dell'INCE e del Governo, e

b) se il Centro sarà trasferito fuori dal territorio italiano.

Fatto a Vienna il 24 luglio 1996 in due copie in lingua inglese.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2258):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 marzo 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 27 maggio 1997 (atto n. 2258/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3821):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII.

Esaminato dalla III commissione il 24 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 31 luglio 1997.

97G0320

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 10 luglio 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 23 aprile 1997 concernente approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi a progetti di valorizzazione turistica delle aree storico-culturali della Magna Grecia - fascia jonica nell'ambito del programma multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'Ob1».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CON DELEGA PER IL TURISMO

Visto il proprio decreto 23 aprile 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1997 con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti relativi alla realizzazione di interventi di valorizzazione turistica nelle aree storico-culturali della Magna Grecia - fascia jonica delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia e contestualmente disposta l'erogazione di contributi a favore dei progetti ammessi;

Considerato che negli elenchi allegati a detto decreto sono stati rilevati alcuni errori materiali di trascrizione;

Vista la nota della regione Calabria n. 6865 del 9 maggio 1997 con cui è stato chiesto di retificare la collocazione dei comuni di Grotteria e di Palizzi in area non prioritaria;

Ritenuto inoltre necessario provvedere ad alcune rettifiche concernenti l'ammontare del contributo concesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alle rettifiche in questione;

Decreta:

Articolo unico

Le indicazioni relative ai progetti di cui in premessa e le conseguenti rettifiche sono rispettivamente elencate nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato con delega per il turismo
BERSANI

ALLEGATO

1) Rettifica allegato *A* del decreto 23 aprile 1997 concernente la graduatoria dei progetti pubblici - annualità 1995-1996.

Elenco dei progetti preliminari e definitivi riferiti ai punti *a), b)* e *c)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 settembre 1996 depennati dall'elenco dei progetti in ambito non prioritario ed inseriti in graduatoria:

N.	Soggetto proponente	Punteggio	Regione
211	Comune di Grotteria: prog. preliminare di sala congressuale	13	Calabria
182	Comune di Palizzi: fruizione area storico-culturale dell'Alica	4	Calabria
183	Comune di Palizzi: illuminazione area interessata Castello dei Colonna	4	Calabria
184	Comune di Palizzi: realizzazione parcheggio e illuminazione area Torre Mozza	4	Calabria

2) Rettifica allegato *B* del decreto 23 aprile 1997 concernente l'ammontare del contributo concesso.

N.	Soggetto proponente	Contributo	Regione
49	Terrazza Time	200.000.000	Puglia
100	Aurora S.r.l.	200.000.000	Basilicata
157	Costruzioni e Servizi S.r.l.	200.000.000	Calabria

3) Rettifica allegato *B* del decreto 23 aprile 1997 concernente i nominativi dei soggetti proponenti.

N.	Soggetto proponente indicato nel decreto	Soggetto proponente rettificato	Regione
39	Nuova tur. Sport	Nuova Tursport	Puglia
41	GE.VI.TURIST	GE.VI.TOURIST	Puglia
42	Porticciolo	Yachting Club Porticciolo	Puglia
52	Satramar	Sa.Tra.Mar.	Puglia
53	Nuovo Pink	Ristorante Nuovo Pink	Puglia
59	Chimee S.r.L.	Chinee S.r.L.	Puglia
65	G.R.A. S.r.l.	G.R.A. - Gestione Ristoranti e Alberghi S.r.L.	Puglia
67	Piccadilly Holiday	Holiday S.r.L.	Puglia
70	Pasquale R.	Rosa Pasquale	Puglia
81	Lomedana S.	Stasi Loredana	Puglia
87	Nittis Impianti	Nettis Impianti	Basilicata
103	Buca delle Grazie Cristaldi	Cristaldi Antonio	Basilicata
126	La Polla	Lapolla	Basilicata
141	Matarazzo	Matarazzo N.	Basilicata

4) Rettifica allegato *E* del decreto 23 aprile 1997.

N.	Soggetto proponente	Contributo concesso ex D.M. 23 aprile 1997	Contributo concesso comprensivo di Iva
208	Comune di S. Ilario dello Jonio: interventi sistemazione viabilità a monte s.s. 106 raggiungimento area archeologica Locri, realizzazione spazi sosta e parcheggio	1.980.000.000	2.344.800.000
32	Comune di Leporano: miglioramento condizioni visibilità accessibilità aree archeologiche: riqualificazione ambientale aree contigue	533.042.260	533042.260
25	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche-progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	1.388.330.000	1.358.330.000
26	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche-progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	1.722.703.000	1.692.703.000
24	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche-progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	1.990.380.300	1.960.380.300

97A6880

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1997.

Modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 2, comma 207, il quale prevede che le risorse finanziarie destinate ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti (di seguito «Cassa»), la quale provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari e che alla Cassa medesima sono corrisposte a valere sulle predette risorse somme a titolo di commissione per il servizio reso, nonché a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 maggio 1997, n. 105, con la quale sono stati disciplinati gli istituti della programmazione negoziata, e, in particolare, le disposizioni di cui ai punti 2.11 e 3.10, che demandano al Ministro del tesoro il compito di disciplinare, con proprio decreto, le modalità dei predetti pagamenti ed i rapporti finanziari con la Cassa;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 1995, n. 292, recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, nonché la relativa circolare applicativa n. 38522 del 15 dicembre 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 1995, n. 303;

Ritenuta l'opportunità di fare riferimento, per quanto occorra, alle modalità e alle procedure di erogazione recate dal predetto decreto del Ministro dell'industria e dalla relativa circolare operativa, in considerazione dell'espresso rinvio operato in tal senso dal C.I.P.E. in ordine all'istruttoria dei progetti dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Ritenuto, altresì, che per il servizio da effettuare in relazione agli interventi previsti dalla predetta delibera del C.I.P.E. possa essere riconosciuto alla Cassa, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione, una commissione nella misura dello 0,10 per cento delle somme erogate e che sulle eventuali anticipazioni finanziarie possano essere corrisposti interessi calcolati al tasso vigente per i mutui effettuati dalla Cassa medesima;

Decreta:

Art. 1.

Prestazioni della Cassa

1. La Cassa, con le modalità di cui al presente decreto e nei limiti delle somme assegnate dal C.I.P.E. ai sensi della normativa indicata in premessa, provvede:

a) all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati e stipulati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento;

b) al pagamento dei compensi spettanti alle società convenzionate con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dei punti 2.10.1, lettera *b),* e 3.7.1, secondo capoverso, della delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, per l'istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area;

c) al pagamento dei compensi spettanti alle società convenzionate con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del punto 2.10.1, secondo capoverso, della predetta delibera, per le attività di assistenza e supporto ivi indicate.

2. Le somme destinate ai pagamenti oggetto del presente decreto sono versate su due distinti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato in favore della Cassa e relativi, rispettivamente, ai patti territoriali e ai contratti d'area.

Art. 2.

Modalità e termini per le erogazioni di cui all'art. 1, lettera a)

1. Al fine di consentire le erogazioni di cui all'articolo 1, lettera *a),* alla Cassa sono trasmessi:

a) da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, copia dei patti territoriali e dei contratti d'area approvati. Per ciascun patto territoriale è, altresì, trasmessa copia del relativo decreto di approvazione;

b) da parte del soggetto responsabile del patto territoriale o del responsabile unico del contratto d'area, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, l'elenco delle iniziative e degli interventi con finanziamento a carico delle risorse derivanti dalla normativa indicata in premessa, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuati i pagamenti.

2. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista è reso disponibile dalla Cassa in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, fatta eccezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

3. La Cassa dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 2 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario del finanziamento, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 38522 del 15 dicembre 1995. Le richieste di erogazione per anticipazione o per stato di avanzamento lavori o per rendicontazione finale di spesa, quest'ultima predisposta con le modalità di cui all'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre 1995, n. 527, devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni, dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 10, 10a, 10b, 13, 14 e 15 della predetta circolare n. 38522 e precisamente:

a) nel caso di erogazione per anticipazione, l'allegato n. 10, lettera *a).* L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti il relativo contratto;

b) nel caso di erogazione per stato di avanzamento, l'allegato n. 10, e lettera *b)* e l'allegato n. 10a oppure l'allegato n. 10b;

c) nel caso di erogazione per documentazione finale di spesa, l'allegato n. 13 oppure gli allegati numeri 14 e 15.

4. L'erogazione dell'ultima quota annuale è subordinata alla comunicazione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica della positiva verifica da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte della documentazione finale di spesa predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento e contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al comma 3, lettera *c).*

5. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento previsto è reso disponibile dalla Cassa con le seguenti modalità:

a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, da recuperare applicando la stessa percentuale su ogni stato di avanzamento lavori;

b) in più quote successive fino al 90% dell'importo contrattuale, da erogare subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;

c) a saldo, per l'importo residuo.

6. La Cassa dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 5 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario del finanziamento. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 5, lettera *b),* sono corredate da dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario del finanziamento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto beneficiario, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti, nonché la relativa conformità al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo è, inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del soggetto responsabile o del responsabile unico dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché alla comunicazione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica della positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte, della documentazione finale di spesa predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento.

7. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Cassa dal soggetto responsabile del patto territoriale, ovvero dal responsabile unico del contratto d'area.

8. Le erogazioni di cui al presente articolo sono effettuate dalla Cassa entro trenta giorni dalla data in cui sono rese disponibili alla stessa le documentazioni occorrenti, così come precisate nei commi precedenti.

9. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997.

Art. 3.

Modalità e termini per le erogazioni di cui all'art. 1, lettere b) *e* c)

1. Al fine di consentire i pagamenti di cui all'art. 1, lettera *b),* alla Cassa sono trasmessi:

a) da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica copia delle convenzioni stipulate;

b) da parte delle società convenzionate copia delle richieste di istruttoria alle stesse pervenute.

2. Al fine di consentire i pagamenti di cui all'art. 1, lettera *c),* il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasmette alla Cassa copia delle convenzioni stipulate.

3. I pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati dalla Cassa con le modalità, nei termini e per gli importi indicati in ciascuna convenzione, sulla base di richieste effettuate dalle società convenzionate ed approvate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4.

Anticipazioni finanziarie e commissione per il servizio

1. In attesa dei trasferimenti sui conti correnti di cui all'art. 1 delle somme assegnate dal C.I.P.E per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area, la Cassa è autorizzata ad anticipare le somme necessarie per soddisfare le richieste di erogazione pervenute ai sensi degli articoli precedenti. In tali casi, al momento dell'integrazione dei predetti conti correnti, la Cassa è autorizzata a prelevare dai conti medesimi gli interessi sulle somme anticipate, calcolati al tasso vigente per i mutui effettuati dalla Cassa stessa con capitalizzazione semestrale.

2. Per la gestione delle risorse di cui al presente decreto è riconosciuta alla Cassa, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione, una commissione onnicomprensiva nella misura dello 0,10 per cento delle somme erogate.

3. La Cassa è autorizzata a prelevare dai conti correnti di cui all'art. 1 la somma spettante ai sensi del comma 2 alla data del 31 dicembre di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

Art. 5.

Relazioni semestrali

1. La Cassa trasmette al C.I.P.E., entro i successivi trenta giorni, apposite relazioni sulle somme erogate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, con distinta indicazione della situazione contabile relativa a ciascun patto territoriale e contratto d'area e delle diverse categorie di spesa all'interno degli stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1997
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 394

97A6891

DECRETO 6 agosto 1997.

Costituzione in ciascuna provincia di un comitato provinciale per l'Euro (CEP).

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1996, con la quale sono state impartite istruzioni per il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;

Visti i propri decreti del 12 settembre 1996, 30 settembre 1996 e 31 ottobre 1996, con i quali e stato istituito il Comitato di indirizzo strategico per l'Euro (Comitato Euro) e sono stati nominati i componenti del Comitato stesso;

Considerate le conclusioni del Consiglio europeo a Madrid nel dicembre 1995, che definiscono lo scenario per l'introduzione dell'Euro;

Considerate le conclusioni del Consiglio europeo a Dublino nel dicembre 1996 in merito ai regolamenti relativi all'introduzione dell'Euro;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997;

Visto in particolare il punto III della citata direttiva, il quale, considerata l'opportunita di prevedere un'apposita sede in ambito provinciale in grado di acquisire informazioni ed elementi di valutazione e di giudizio in ordine ai problemi connessi con l'introduzione dell'Euro, con particolare riferimento all'operatività delle amministrazioni periferiche e locali e ai rapporti con i cittadini e con gli utenti dei servizi amministrativi, dispone l'istituzione dei comitati provinciali per l'Euro (CEP), quali strutture periferiche funzionalmente collegate al Comitato Euro, e ne stabilisce la composizione, la finalità e le competenze;

Dovendosi provvedere all'istituzione dei comitati provinciali per l'Euro;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

È costituito in ciascuna provincia un comitato provinciale per l'Euro (CEP), quale struttura locale funzionalmente collegata al Comitato Euro.

Il comitato provinciale per l'Euro ha funzioni di raccordo fra l'amministrazione statale e gli enti locali, in particolare allo scopo di assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell'Euro, di verificare l'attuazione in sede locale del processo stesso, di esaminare gli eventuali problemi in ordine a specifici adempimenti e più in generale all'adeguamento delle pubbliche amministrazioni all'introduzione dell'Euro, anche con riferimento alle conseguenze per quanto riguarda i rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni e la miglior resa delle prestazioni amministrative alle comunità interessate.

Art. 2.

1. I CEP sono presieduti dal prefetto e si avvalgono delle camere di commercio per il coordinamento tecnico operativo. Il prefetto ne nomina i componenti avendo cura di assicurare la presenza dei rappresentanti delle seguenti categorie:

a) uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del Ministero delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione;

b) amministrazione provinciale;

c) comuni al di sopra di 15.000 abitanti nell'ambito della provincia interessata, in numero non superiore a tre;

d) camera di commercio;

e) Banca d'Italia;

f) uffici di tesoreria del comune capoluogo di provincia;

g) banche, categorie produttive e professionali (non più di dieci);

h) sindacati (non più di quattro);

i) consumatori (non più di due).

Art. 3.

1. Ciascun CEP costituisce al suo interno un comitato esecutivo, composto da non più di sette membri, che si riunisce almeno una volta al mese, con potere d'istruttoria, di proposta e di attuazione in relazione alle iniziative di competenza del CEP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro dell'interno*
ABBATE

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

97A6899

DECRETO 25 agosto 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Oto Breda finanziaria S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale del programma di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM, a norma dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 487/1992 in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro delle partecipazioni statali, n. 945279, del 21 gennaio 1993;

Considerato che il giorno 20 gennaio 1995 è scaduto il periodo di due anni dalla data del decreto di approvazione del sopra richiamato programma di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 487/1992;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 16 febbraio1995, con il quale la società Oto Breda finanziaria S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 1763/1987, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della disposizione sopra citata, e alla procedura medesima è stato preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Franco Tosi, nato a Busto Arsizio il 12 agosto 1941;

Vista la lettera del 24 giugno 1997 con la quale il dott. Franco Tosi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore della società Oto Breda finanziaria S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Filippo Annunziata, nato a Milano il 20 agosto 1963, è preposto, quale commissario liquidatore, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Oto Breda finanziaria S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio, n. 43/45, iscritto nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma n. 1763/87, in sostituzione del dott. Franco Tosi.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6910

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1997.

Definizione della procedura per l'erogazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con facoltà di svolgere, per conto degli utenti, le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 10, comma 5-*quater,* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera *c),* del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993,

n. 427, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 553, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale possono svolgere per conto dei sostituti d'imposta le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, trovando per essi applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78;

Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991 in base al quale ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/1996 e le relative specifiche tecniche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e delle buste contenenti il Mod. 730-1;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto art. 78;

Visto l'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai sensi del quale fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78 comma 27, della citata legge n. 413 del 1991, i compensi di cui al comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in base al quale per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione direttamente raccolta e per la quale siano state svolte le operazioni di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono erogati a presentazione di documentata fattura; non possono essere corrisposti anteriormente all'elaborazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

3. Sulla base dei riscontri effettuati dal Ministero delle finanze sui dati contenuti nelle bolle di consegna dei supporti magnetici di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1996 citato in premessa e negli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993 è tuttavia consentita l'erogazione in via provvisoria, a favore di ciascun centro di assistenza, di una parte del compenso spettante, pari al 70 per cento del compenso stesso.

Art. 2.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, redatti secondo il fac-simile, di cui all'allegato *A)*; entro lo stesso termine i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1996, citato in premessa, hanno ricevuto da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi Mod. 730 degli assistiti e le relative buste contenenti il Mod. 730-1 nonché l'elenco contenente il codice fiscale e il cognome e il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi, trasmettono d'ufficio al centro informativo del Dipartimento delle entrate, nello stesso termine di cui al comma 1, i dati indicati nelle bolle di consegna di cui al citato decreto del 12 luglio 1996.

3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone, nei successivi quindici giorni, un elenco riassuntivo dei dati di cui al precedente comma, redatto secondo il fac-simile di cui all'allegato *A)*, integrato con il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio e lo trasmette alla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione.

Nei casi di discordanza dei dati esposti nelle bolle di consegna, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

4. La direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, effettuato il riscontro degli elenchi riassuntivi predisposti dal centro informativo del Dipartimento delle entrate con quelli presentati dai centri autorizzati di assistenza fiscale ai sensi del comma 1, invia alla direzione centrale per la riscossione, una lista riepilogativa contenente, per ogni centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va corrisposto il compenso da liquidarsi nella misura indicata all'art. 1, comma 3, del presente decreto. Nei casi di discordanza dei dati esposti negli elenchi riassuntivi indicati al comma 1 con quelli di cui al comma 3, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

La direzione centrale per la riscossione emette gli ordinativi diretti di pagamento dell'ammontare da corrispondere nella misura di cui all'art. 1, comma 3, a carico dello stanziamento del capitolo 3479 dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1996 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate bancarie dovranno essere comunicate dai centri autorizzati di assistenza fiscale alla predetta direzione centrale per la riscossione.

Art. 3.

1. L'Amministrazione finanziaria elabora i supporti magnetici entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi ovvero, nei casi di supporti non conformi alle specifiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle finanze del 25 ottobre 1995 citato in premessa, entro otto mesi dalla fornitura dei supporti conformi. Nei casi di discordanza dei dati risultanti dalla elaborazione dei supporti magnetici con quelli contenuti nelle bolle di consegna, con il numero delle buste e con gli elenchi nominativi, i centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette comunicano al centro di assistenza fiscale interessato gli scostamenti riscontrati, al fine di determinare l'esatto numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso.

2. Al termine della elaborazione, relativa ad ogni singolo centro di assistenza, dei supporti contenenti un numero di dichiarazioni pari all'80 per cento del totale delle dichiarazioni per le quali è stato liquidato il compenso provvisorio, nonché al raggiungimento di una percentuale pari al 90 per cento e al termine della elaborazione di tutti i supporti magnetici di ogni singolo centro di assistenza, il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone un'attestazione relativa al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici elaborati per le quali va corrisposto il compenso di cui al comma 22 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991.

3. La direzione per l'accertamento e la programmazione, sulla base delle attestazioni del centro informativo, determina, per ogni singolo centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso di cui all'art. 1, comma 1. Se il compenso determinato al termine delle elaborazioni di cui ai precedenti commi è di importo inferiore al compenso liquidato in via provvisoria, il centro autorizzato di assistenza fiscale è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

4. La direzione centrale per la riscossione dopo la ricezione delle liste riepilogative per la liquidazione dei compensi di cui al comma 3, predisposte dalla direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, provvede ad effettuare il pagamento dell'importo residuo con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni Mod. 730 contenuti nei supporti magnetici forniti dai centri autorizzati di assistenza fiscale con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri antorizzati di assistenza fiscale per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 228

ALLEGATO *A*

ELENCO RIASSUNTIVO DEI DATI PRESENTI SULLE BOLLE DI CONSEGNA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730/96

C.A.A.F. N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE (COMUNE PROVINCIA INDIRIZZO C.A.P.)

EVENTUALI UFFICI PERIFERICI (COMUNE, PROVINCIA, INDIRIZZO,C.A.P.)	PROGRESSIVO FORNITURA	NUMERO SUPPORTI	N. ELENCHI NOMINATIVI	NUMERO DICHIARAZIONI	N. PACCHI BUSTE	NUMERO BUSTE	DATA DI CONSEGNA	C.A.A.F. CONVENZIONATO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
TOTALI								SI NO

LE DICHIARAZIONI SOPRAINDICATE SONO STATE RACCOLTE DIRETTAMENTE DAL C.A.A.F. E PER ESSE SONO STATE SVOLTE LE OPERAZIONI DI CUI AL COMMA 21 DELL'ARTICOLO 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

IL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

97A6893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Folgore», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 10 marzo 1997 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa edilizia «Folgore», con sede in Cosenza, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Folgore», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Roberto Gervasio in data 3 novembre 1970, rep. n. 20824, registro società n. 1753, tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Giacomantonio nato a Cosenza il 20 agosto 1964 e residente in Castrolibero (Cosenza) alla contrada Barbaro n. 3, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6900

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 19 giugno 1997.

Approvazione della graduatoria dei ritiri delle unità adibite alla pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modifiche, in legge 28 febbraio 1996, n. 107;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi a favore dei titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che con il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 recante «ulteriori misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi» è stato previsto che le autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi da ritirarsi quale differenziale residuale alle procedure di cui al succitato decreto ministeriale 2 agosto 1996 — complessivamente numero sei autorizzazioni: quattro non assegnate nel compartimento marittimo di Manfredonia e due nel compartimento marittimo di Molfetta — siano ripartite nei compartimenti marittimi suddivisi, tenuto conto dello stato di sofferenza della risorsa molluschi bivalvi, nelle seguenti fasce: fascia *A* San Benedetto del Tronto e Pescara; fascia *B* Manfredonia, Napoli, Molfetta e Termoli; fascia *C* Castellammare di Stabia;

Considerata l'opportunità, al fine di definire, nel più breve tempo possibile, l'iter procedurale concernente l'individuazione delle autorizzazioni da ritirarsi, nell'ambito di quelle per le quali è stata presentata istanza

di ritiro entro il 30 settembre 1996, termine stabilito dal decreto ministeriale 2 agosto 1996; di valutare, quale priorità, la data di presentazione della domanda stessa e, nel caso di medesima data di presentazione, l'anzianità della licenza di draga idraulica in capo allo stesso titolare per l'unità oggetto dell'istanza di ammissione;

Vista la comunicazione della capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto n. 7/4247 in data 13 marzo 1997 relativa all'effettivo esercizio dell'attività di pesca delle unità Nautilus 4SB 253 e Toscanu 4SB 270, che comunque non risultano aver effettuato la cattura dei molluschi bivalvi;

Vista l'istanza del Sig. Ricco Domenico in data 3 aprile 1997 che rinuncia alla cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi richiesta con istanza del 30 settembre 1996;

Vista l'anzianità della licenza di draga idraulica/turbosoffiante in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso;

Sentito il sottocomitato molluschi bivalvi nella riunione del 25 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dei decreti ministeriali 2 agosto 1996 e 28 febbraio 1997 il numero complessivo di autorizzazioni alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica/turbosoffiante da ritirarsi, è di 36.

2. La corresponsione dell'indennità connessa al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica/turbosoffiante, è attuata secondo la sottonotata classifica generale, così determinata in virtù dei criteri citati in premessa. Conseguentemente sono ammessi ai benefici suddetti:

FASCIA *A:*

Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto:

Titolare	M/b	data presentazione dell'istanza	Anzianità autorizzazione
1) Palestini Filippo	Simona I 2SB 276	27 settembre 1996	30 giugno 1994
2) Attorrese Divo	Nuova Maria Teresa II SB 315	27 settembre 1996	28 agosto 1995
3) Mozzoni Italo e C.	S. Vincenzo 2SB 199	28 settembre 1996	7 marzo 1973
4) Filipponi Rino e C.	Gaia SB 92	28 settembre 1996	28 gennaio 1976
5) Imbrescia Alessandro e C.	Odino 2SB 225	28 settembre 1996	20 maggio 1978
6) Violini Arturo e C.	Loredana I 4SB 115	28 settembre 1996	13 marzo 1981
7) Travaglini Gabriele	Bernardin 2SB 217	28 settembre 1996	19 marzo 1981
8) Verdecchia P. e C.	N. Lilibeo 2SB 244	28 settembre 1996	6 aprile 1981
9) Sacchini Vincenzo	Santa Rita 2SB 240	28 settembre 1996	17 agosto 1982
10) Mercanti Mauro e C.	Katiuscia 2SB 200	28 settembre 1996	28 ottobre 1982
11) Carboni Ligismondo e C.	Robin Hood SB 256	28 settembre 1996	8 febbraio 1983
12) Poggi Gino	Mamma Rosa 2SB 254	28 settembre 1996	8 luglio 1983
13) Filiaci Bruno e C.	Micaela 2SB 265	28 settembre 1996	29 luglio 1986
14) Imperatori Giuseppe e C.	Amalia 4SB 265	28 settembre 1996	8 luglio 1992
15) Alcini Giuseppe	Michelina 2SB 266	28 settembre 1996	27 gennaio 1994
16) Flammini Remo e C.	Mariù 2SB 228	30 settembre 1996	2 dicembre 1978
17) Palanca Eugenio e C.	Capitan Mario SB 85	30 settembre 1996	10 maggio 1980
18) Fiorà Pio e Nino	Lady Luck SB 90	30 settembre 1996	13 marzo 1986
19) Bianchini Luciano	Alessandra 4SB 166	30 settembre 1996	1° febbraio 1988
20) Forza Nove S.a.S.	Forza Nove 4SB 247	30 settembre 1996	16 giugno 1992

Compartimento marittimo di Pescara:

Titolare	M/b	data presentazione dell'istanza	Anzianità autorizzazione
21) Coccia Fiorenzo e C.	Pinocchio 8PC 522	27 settembre 1996	23 novembre 1983
22) Laurenzi Angelo	Anaconda 4PC 476	27 settembre 1996	31 gennaio 1984
23) Ciprietti Marina	Nibbio 8PC 528	27 settembre 1996	10 settembre 1992
24) Palestini Filippo	Stefania 9PC 640	27 settembre 1996	17 maggio 1995
25) Ciarrocchi Pasquale e C.	Conte M. Cristo 8PC 491	28 settembre 1996	3 novembre 1980
26) Vitelli Adamino	Vigoroso II 9PC 603	28 settembre 1996	12 ottobre 1992
27) Calvarese Anna Maria	Franca 8PC 494	30 settembre 1996	1° settembre 1984

FASCIA *B:*

Compartimento marittimo di Manfredonia:

Titolare	M/b	data presentazione dell'istanza	Anzianità autorizzazione
28) Schiavone Giovanni	Stefania 4MF 612	28 settembre 1996	—

Compartimento marittimo di Napoli:

Titolare	M/b	data presentazione dell'istanza	Anzianità autorizzazione
29) Contino Nunzio rappresentante legale della soc. coop. a r.l. Pescatori di molluschi bivalvi, con sede in Torre Annunziata, proprietario Contino Raffaele	NA 10766	30 settembre 1996	16 maggio 1986
30) Contino Nunzio rappresentante legale della soc. coop. a .r.l. Pescatori di molluschi bivalvi, con sede in Torre Annunziata, proprietario Contino Raffaele	NA 10809	30 settembre 1996	20 maggio 1986
31) Bruno Francesco rappresentante legale della soc. coop. a r.l. Maria SS. Della Neve, con sede in Torre Annunziata, proprietario Nespoli Pasquale	NA 10768	30 settembre 1996	30 maggio 1986

Compartimento marittimo di Molfetta:

Ritiri = 0

Compartimento marittimo di Termoli:

Titolare	M/b	data presentazione dell'istanza	Anzianità autorizzazione
32) Perfetto Antonio	Boia TM 086	—	30 settembre 1996

FASCIA *C:*

Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia:

Titolare	M/b	data presentazione dell'istanza	Anzianità autorizzazione
33) Setaro Antonio rappresentante legale della coop. U.E.P. S. Francesco D'Assisi, proprietario Amoruso Zenone	1CS 844	30 settembre 1996	16 maggio 1986
34) Setaro Antonio rappresentante legale della coop. U.E.P. S. Francesco D'Assisi, proprietario Ruotolo Francesco	1CS 997	30 settembre 1996	16 maggio 1986
35) Setaro Antonio rappresentante legale della coop. U.E.P. S. Francesco D'Assisi, proprietari Giocondo S. e Amoruso G.	1CS 1001	30 settembre 1996	16 maggio 1986
36) Setaro Antonio rappresentante legale della coop. U.E.P. S. Francesco D'Assisi, proprietario Gallo Salvatore	1CS 1049	30 settembre 1996	16 maggio 1986

Art. 2.

1. Con successivi decreti si provvederà, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio ai sensi del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modifiche, in legge 28 febbraio 1996, n. 107, alla corresponsione delle indennità previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1996. A tale riguardo si farà riferimento alla collocazione nella graduatoria relativa ai compartimenti di fascia *A* e, per ciascuno di essi, sarà individuato un numero di beneficiari proporzionale al numero di quelli compresi utilmente in graduatoria ed al numero di autorizzazioni che effettivamente si potranno ritirare in relazione alle disponibilità di bilancio.

2. Esaurita la graduatoria di fascia *A*, si procederà analogamente per la fascia *B* e, successivamente, per la fascia *C*.

Art. 3.

1. I signori Quondamatteo Gaetano e Fragoletti Dante, quest'ultimo quale legale rappresentante della società Fragoletti Dante Quondamatteo Gerardo e C. S.n.c., in qualità di armatori e proprietari delle unità da pesca denominate rispettivamente Toscanu 4SB 270 e Nautilus 4SB 253, non sono ammessi alle procedure di cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica/turbosoffiante poiché, come anche segnalato dalla capitaneria di porto di

San Benedetto del Tronto con la nota citata nelle premesse, trattasi di unità che non hanno esercitato negli ultimi cinque anni l'attività di pesca delle vongole con apparecchio turbosoffiante/draga idraulica, come desumibile dalla mancata presentazione, da parte degli armatori, delle dichiarazioni statistiche per la pesca delle vongole, nonché dalla avvenuta corresponsione a favore degli stessi del premio di fermo biologico per l'attività di pesca con reti a strascico, per gli anni 1994, 1995 e 1996, premio riconosciuto solo nel caso in cui le unità abbiano effettuato per almeno 120 giorni tale tipo di pesca nel corso dell'anno precedente.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1997

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 240

97A6881

DECRETO 15 luglio 1997.

Delega di attribuzioni del Ministro per le politiche agricole per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Roberto Borroni.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995, con il quale sono stati sciolti gli organi di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed è stato nominato un commissario straordinario di Governo;

Visti i successivi decreti presidenziali con i quali è stata prorogata la gestione commissariale dell'Azienda e da ultimo il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1997, con il quale l'avv. Edilberto Ricciardi è stato nominato commissario straordinario per la stessa Azienda;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1997, con il quale l'on. Roberto Borroni è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni al predetto Sottosegretario di Stato on. Roberto Borroni;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2) gli atti normativi e regolamentari;

3) le circolari contenenti direttive generali:

4) le risposte a quesiti su questioni di principio;

5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

6) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;

7) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

8) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali;

9) i provvedimenti interministeriali;

10) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica nonché il potere di annullamento per motivi di legittimità e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti;

12) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

14) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari;

15) gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali;

16) gli atti relativi a designazione di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

17) i provvedimenti conseguenti ad ispezioni ed inchieste di particolare rilevanza;

18) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto e fatti salvi i poteri conferiti al commissario straordinario di Governo per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo con decreto del

Presidente della Repubblica citato in premessa, al Sottosegretario di Stato Roberto Borroni sono delegate le sottoindicate questioni:

questioni attinenti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

questioni attinenti alla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai consorzi agrari.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento di attività richieste a lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Il Sottosegretario di Stato è, altresì, incaricato di rappresentare, in caso di impedimento del Ministro, il Ministero per le politiche agricole nelle sedute comunitarie e di partecipazione alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Con appositi provvedimenti si procederà, di volta in volta, a delegare al Sottosegretario di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 242

97A6892

DECRETO 6 agosto 1997.

Modificazione della indicazione geografica tipica «Sannio beneventano» in «Beneventano».

IL DIRIGENTE

CAPO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale — unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Campania — è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Sannio beneventano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1995;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1996 con il quale sono state apportate alcune rettifiche ai disciplinari di produzione, approvati con il decreto in precedenza citato, concernente i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella regione Campania;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1997, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini «Sannio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Campania e dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica «Sannio beneventano» in «Beneventano»;

Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica della indicazione geografica tipica «Sannio beneventano» in «Beneventano», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della indicazione geografica tipica «Sannio beneventano» in «Beneventano» in conformità del parere espresso dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sannio beneventano», riconosciuta con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, è modificata in «Beneventano».

Art. 2.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Sannio beneventano» Annesso I, approvato con il decreto di cui al precedente articolo, modificato esclusivamente nelle parti contenenti la citazione della indicazione geografica tipica costituisce, per effetto del presente decreto, il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Beneventano».

Art. 3.

A decorrere dalla vendemmia 1997, si applicano ai vini ad indicazione geografica tipica «Beneventano» gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto dirigenziale 22 novembre 1995.

Art. 4.

Ai vini ad indicazione geografica tipica «Sannio beneventano» che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri o allo stato sfuso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto dirigenziale 5 agosto 1997 di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sannio».

Roma, 6 agosto 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A6882

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 11 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma I, relativo alle modifiche di statuto delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 luglio 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996), con il quale è stata adottata la nuova tabella XVIII, annessa al regio decreto n. 1652/1938, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 14 maggio 1997 ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia alla nuova tabella XVIII di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1996;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove è stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformità a criteri generali determinati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o più decreti;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nel quale si è previsto che, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, «sono autorizzate — in via generale — le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle»;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come indicato nell'art. 2.

Art. 2.

Nel Titolo II (ordinamento delle facoltà), al Capo II (facoltà di medicina e chirurgia), gli articoli da 40 a 50 sono abrogati e sostituiti come segue:

«TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(Omissis).

Capo II

Facoltà di medicina e chirurgia

Sezione I

Corso di laurea in medicina e chirurgia

Art. 40. — *Finalità, norme generali e di programmazione.*

40.1. — Titolo e norme di ammissione, riconoscimento degli studi compiuti.

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun Ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il Consiglio di corso di laurea (CCL) ed il Consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario. seguiti presso le università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

40.2. — Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere in differenti e coordinate fasi di apprendimento un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

— le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

— la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche alla dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

— le abilità e l'esperienza, unite alle capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

— la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

— la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

— la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando nelle decisioni mediche anche i principi dell'economia sanitaria;

— la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

40.3. — Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del IV comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al Regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

40.4. — Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

Art. 41. — *Ordinamento didattico.*

41.1. — Aree didattico-formative corsi interati crediti.

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal Consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

— la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

— la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

— la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

— il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui al punto *a)* e *b)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1.000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti, *c)* e *d)* dell'art. 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

41.2. — Programmazione didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il Consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

41.3. — Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studio ufficiale corrispondenti a 1.000 crediti.

Il CCL, predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'ap-

profondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazione dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studio e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al sucessivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei 6 anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento dalle 5.500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non da luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla scuole di specializzazione.

41.4. — *Curriculum* degli studi.

Sono qui di seguito indicate;

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

41.4.1. — Aree didattico-formative.

A. Fase formativa di base

(1) *Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.*

Obiettivo: lo studente deve:

— comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

— conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

— conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

(2) *Area della morfologia umana.*

Obiettivo: lo studente deve:

— conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

— conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

(3) *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.*

Obiettivo: lo studente deve:

— aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

— conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

(4) *Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.*

Obiettivo: lo studente deve:

— conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

— interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

— conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. Fase preclinica

(5) *Area della patologia e fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo studente deve:

— conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

— conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

— conoscere il rapporto tra microrganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

(6) *Area della propedeutica clinica.*

Obiettivo: lo studente deve;

— realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

— applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

— valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie, nei singoli e nelle comunità;

— applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

— conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

— acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'èquipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, O05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. Fase Clinica

(7) *Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve:

— dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

— essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

(8) *Area delle scienze del comportamento.*

Obiettivo: lo studente deve:

— dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

— essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

(9) *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

(10) *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

— di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

— individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F03B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

(11) *Area di clinica medica e chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

— integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

— analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

(12) *Area di farmacologia e tossicologia.*

Obiettivo: lo studente deve:

— conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia.

(13) *Area di pediatria generale e specialistica.*

Obiettivo: lo studente deve:

— conoscere sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

— essere in grado di individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropschiatria infantile.

(14) *Area di ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivo: lo studente deve:

— conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

— essere in grado di riconoscere le forme piu frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F20X Ginecologia e ostetricia.

(15) *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivo: lo studente deve:

— conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più irrilevanti dei diversi apparati;

— conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

(16) *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivo: lo studente deve:

— saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutazione rischi costi e benefici;

— saper interpretare i referti diagnostici;

— conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

— aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

(17) *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve:

— riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, 21X Anestesiologia.

(18) *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivo: lo studente deve:

— conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

— mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

— saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

— essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

41.4.2. — Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

— acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

— effettuare una corretta ricerca bibliografica;

— aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

41.4.3. — Corso di lingua inglese.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di "idoneo/non idoneo".

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica inglese.

41.4.4. — Piano di studi ed esami.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento.

Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami del corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami e stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre.

Esse sono collocate in periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formative e per complessivi 1.000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scentifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

Art. 42. — *Sperimentazione didattica.*

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del II comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

Art. 43. — *Tirocinio.*

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate della facoltà mediche, sentite le Unità sanitarie locali, le Aziende sanitarie e gli altri Istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 44. — *Norme finali e transitorie.*

In conformità all'art. 3 del decréto ministeriale 10 luglio 1996 gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, inoltre, dovrà stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordimento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento sulla *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Consiglio del corso di laurea è tenuto a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1996/1997 possono optare tra il tirocinio di durata annuale previsto da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale previsto dal precedente ordinamento fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi. di cui al I comma dell'art. 4.

Art. 45. — abrogato.

Art. 46. — abrogato.

Art. 47. — abrogato.

Art. 48. — abrogato.

Art. 49. — abrogato.

Art. 50. — abrogato».

Modena, 11 agosto 1997

Il rettore: CIPOLLI

97A6733

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il telex del 29 ottobre 1994, prot. n. 2669 inviato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996 che introduce nell'ordinamento didattico universitario la tabella XVIII-*ter*, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con rettorale del 25 ottobre 1996, prot. n. 2535;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997;

Visto il protocollo di intesa tra l'Università degli studi di Messina e la regione siciliana (assessorato regionale alla sanità), inviato dal predetto assessorato al Ministero della sanità in data 8 maggio 1997, con il quale è stato stabilito il numero massimo dei posti per ciascun corso di diploma universitario attivato nell'ambito regionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Art. 1.

All'elenco dei diplomi universitari conferiti dalla facoltà di medicina e chirurgia, vengono aggiunti i seguenti corsi di diploma universitario:

diploma di dietista;

diploma di fisioterapista;

diploma per igienista dentale;

diploma per infermiere;

diploma di ostetrica/o;

diploma di podologo;

diploma di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

diploma di tecnico di neurofisiopatologia;

diploma di tecnico ortopedico;

diploma di tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

Dopo l'attuale art. 152, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di diploma universitario di: dietista, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, ostetrica/o, podologo, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di radiologia.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DIETISTA

Art. 153.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università - facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di dietista.

Il corso di diploma ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «dietista».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni di tecnico di dietologia e dietetica applicata nell'ambito epidemiologico, tecnologico e clinico, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744.

Art. 154.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, con particolare riguardo alla fisiologia della nutrizione ed al metabolismo. Lo studente deve acquisire capacità di organizzare e coordinare le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; di collaborare con gli organi preposti alla tutela degli aspetti igienico-sanitari dell'alimentazione; di elaborare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilità da parte del paziente; di collaborare con le altre figure professionali al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; di elaborare la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificare l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità; di svolgere attività didattico-educativa è di informazione finalizzate alla diffusione di principi di corretta alimentazione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07C malattie apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F08A chirugia generale, F11B neurologia, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23E scienze tecniche dietetiche applicate, M11E psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

* * *

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 corso integrato di fisica, statistica e informatica. Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 corso integrato di chimica medica e biochimica. Settore: E05A biochimica.

A.3 corso integrato di anatomia ed istologia. Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.4 corso integrato di biologia. Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.5 corso di inglese scientifico. Settore: L18C linguistica inglese.

A.6 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Chimico-tecnologica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecniche di laboratorio applicate agli alimenti ed all'alimentazione.

B.1 corso integrato di biochimica e fisiologia. Settori: C09X chimica bromatologica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana.

B.2 corso integrato di microbiologia ed igiene. Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F22A igiene generale ed applicata, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

B.3 corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia. Settori: C01B merceologia, F23E scienze tecniche dietetiche applicate, G08A scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

B.4 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Fisiopatologia* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale, della nutrizione e del ricambio.

C.1 corso integrato di biochimica della nutrizione e del ricambio. Settore: E05A biochimica.

C.2 corso integrato di fisiologia della nutrizione. Settori: E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana.

C.3 corso integrato di patologia generale e fisiopatologia della nutrizione. Settori: F04A patologia generale, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

C.4 attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso i servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva, della dietologia e dietoterapia generale.

D.1 corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare. Settori: F22B medicina legale, F23E scienze tecniche dietetiche applicate, N09X istituzioni di diritto pubblico.

D.2 corso integrato di nutrizione nelle collettività e nella ristorazione collettiva e di massa. Settori: F22A igiene generale ed applicata, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

D.3 corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia. Settori: F23E scienze tecniche dietetiche applicate, M11B psicologia sociale, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

D.4 corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale. Settori: E06B alimentazione e nutrizione umana, F07A medicina interna, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

D.5 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri e strutture di ristorazione (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *Educazione alimentare, politiche alimentari e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1 corso integrato di educazione sanitaria ed educazione alimentare. Settori: F22A igiene generale ed applicata, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

E.2 corso integrato di geografia economica e politiche alimentari. Settori: M06B geografia economico-politica, P01A economia politica.

E.3 corso integrato di psicopatologia alimentare. Settori: E06B alimentazione e nutrizione umana, F07A medicina interna, F23E scienze tecniche dietetiche applicate, M11E psicologia clinica.

E.4 corso integrato di nutrizione artificiale. Settore: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

E.5 attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - *Nutrizione clinica e dietoterapia* (crediti 3.0).

Obiettivo: apprendere i principi di terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1 corso integrato di malattie dell'apparato digerente. Settore: F07D gastroenterologia.

F.2 corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione clinica. Settori: F07A medicina interna, F07E endocrinologia, F08A chirurgia generale.

F.3 corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale. Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07F nefrologia.

F.4 corso integrato di patologie dell'età evolutiva, della gravidanza e dell'età geriatrica. Settori: F07A medicina interna, F19B pediatria generale ed applicata, F20X ginecologia ed ostetricia.

F.5 corso integrato di dietetica applicata e deontologia professionale. Settore: F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

F.6 attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle specifiche competenze nel campo dell'alimentazione e nutrizione, le seguenti esperienze ed atti (decreto ministeriale n. 744/1994):

aver acquisito la capacità di utilizzo di sistemi informativi per: raccolta ed archiviazione dati; elaborazione di tabelle dietetiche e menus; raccolta e selezione di materiale bibliografico; creazione grafici e videoscrittura; gestione flussi informativi sull'attività di un servizio;

saper riconoscere e valutare i caratteri bromatologici ed organolettici degli alimenti crudi e loro trasformazioni conseguenti alla conservazione e cottura;

saper valutare visivamente pesi e volumi degli alimenti;

aver visitato un laboratorio specialistico di analisi quali-quantitative degli alimenti;

aver presa visione di un capitolato di appalto per la fornitura di derrate alimentari e per servizi di ristorazione per sani e/o malati;

aver visitato una struttura modello del settore della ristorazione ospedaliera e collettiva;

cinque relazioni valutative su strutture di ristorazione;

frequenza di almeno n. 80 ore in una cucina ospedaliera, seguendo tutte le fasi di preparazione del vitto e delle diete speciali;

cinquanta prelievi di campionatura per ii controllo batteriologico degli alimenti e discussione dei risultati degli esami;

formulazione n. 10 tabelle di composizione degli alimenti;

compilazione n. 10 liste di equivalenti di nutrienti;

calcolo del fabbisogno nutrizionale per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazione di razioni alimentari per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazione di almeno n. 10 questionari per la rilevazione delle abitudini e dei consumi alimentari;

effettuazione di almeno 10 interviste (cinque familiari, cinque individuali);

svolgimento di una relazione comprendente l'elaborazione e la valutazione dei dati raccolti;

simulazione di n. 5 interventi a carattere informativo rivolto a campioni di popolazione;

partecipazione ad un programma di indagine epidemiologica nutrizionale;

partecipazione all'elaborazione di un progetto di educazione alla salute comprensivo di: analisi della situazione, definizione degli obiettivi, programmazione, attuazione, valutazione dei risultati;

esecuzione di n. 10 plicometrie e n. 10 impedenziometrie;

effettuazione di n. 50 bilanci idro-salini;

esecuzione di almeno n. 50 anamnesi alimentari comprensive della rilevazione dell'apporto energetico globale e per singolo nutrienti;

calcolo e formulazione di almeno n. 50 diete per soggetti affetti da patologie;

aver sostenuto almeno n. 30 colloqui di esplicazione della dieta al paziente (dieta simulata e/o role playing);

esecuzione dell'impostazione di almeno n. 50 casi d'intervento nutrizionale distinti per patologie, comprensivo di: descrizione e valutazione del caso, definizione degli obiettivi, scelta delle modalità operative, criteri di verifica;

aver seguito almeno n. 20 casi di pazienti in nutrizione artificiale;

aver seguito almeno n. 50 iter di valutazione nutrizionale;

aver eseguito almeno n. 10 training per pazienti in nutrizione artificiale a domicilio;

aver seguito almeno n. 5 casi di anoressia e n. 5 casi di bulimia/BED in diverse fasi di trattamento;

impostazione del piano di trattamento di almeno 10 casi individuali e/o di gruppo (comprensivi delle tipologie) insieme alla equipe terapeutica, comprendente: la definizione degli obiettivi, criteri di verifica degli stessi, esercitazioni con simulazioni e/o role playing.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPISTA

Art. 155.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università facoltà di medicina e chirurgia può istituire il corso di diploma universitario di fisioterapista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «fisioterapista».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 156.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F05X microbiologia medica e clinica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

* * *

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica. Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 corso integrato di chimica medica e biochimica. Settore: E05A biochimica.

A.3 corso integrato di biologia, genetica e microbiologia. Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica.

A.4 corso integrato di anatomia umana e istologia. Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 corso integrato di fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione. Settori: E06A fisiologia umana, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6 corso di inglese scientifico. Settore L18C linguistica inglese.

A.7 attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1 corso integrato di anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso. Settori: E09A anatomia umana, E06A fisiologia umana, B10X biofisica medica.

B.2 corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione generale. Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.3 corso integrato di psicologia e pedagogia. Settori: M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

B.4 corso integrato di metodologia della riabilitazione. Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare; deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1 corso integrato di patologia generale e farmacologia. Settori: E07X farmacologia, F04A patologia generale.

C.2 corso integrato di neurologia. Settori: F11B neurologia, F12B neurochirurgia, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3 corso integrato di patologia dell'apparato locomotore. Settori: F07H reumatologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

C.4 corso integrato di metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale. Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5. attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1 corso integrato di metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria. Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 corso integrato di medicina generale e specialistica. Settori: F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia.

D.3 corso integrato di geriatria. Settori: F07A medicina interna, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 corso integrato di psichiatria. Settori: F11A psichiatria, F19B neuropsichiatria infantile.

D.5 corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica. Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitaziuone neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

D.6 attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi preso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *Metodi e tecniche della riabilitazione* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere principi e modalità di intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche di riabilitazione in età evolutiva.

E.1 corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia. Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2 corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile. Settori: F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3 corso integrato di medicina materno-fetale. Settori: F19A pediatria, F20X ginecologia ed ostetricia, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.4 corso integrato di economia sanitaria. Settori: F22A igiene generale e specialistica, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, P01B politica economica.

E.5 attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - *Metodi e tecniche della riabilitazione speciale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonché le nozioni fondmentali di medicina sociale, legislazione ed organizzazione sanitaria.

F.1 corso integrato di metodologia e tcniche della riabilitazione neuropsicologica. Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

F.2 corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali. Settori: F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabiliatazione neuropsichiatrica.

F.3 corso integrato di igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro. Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, Q05A sociologia generale.

F.4 corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata. Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.5 attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

* * *

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 741):

definizione in 10 casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno n. 50 soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno n. 100 soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta e geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno n. 40 soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva ed in 100 soggetti (o per almeno 1000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di n. 8 casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di n. 10 cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di n. 4 consegne scritte;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, tests muscolari articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomia;

frequenza, a rotazione e per almeno 1 mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche: chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER IGIENISTA DENTALE

Art. 157.
Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università-facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di «igienista dentale».

Il corso di diploma ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «igienista dentale».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Il corso ha lo scopo di preparare operatori sanitari in grado di svolgere compiti di prevenzione delle affezioni oro-dentali alle dipendenze degli odontoiatri e medici-chirurghi legittimati, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 669.

Art. 158.
Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dall'anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti, con gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, come riportato nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; deve apprendere le basi teoriche e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione della cartella odontostomatologica ed alla raccolta di dati tecnico-statistici; deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale.

Sono settori non rinunciabili del corso di diploma universitario settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, F04A patologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F07I malattie infettive, F13A materiali dentari, F13B malattie odontostomatologiche, F21X anestesiologia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23I scienze e tecniche di igiene dentale, M11E psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

* * *

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché essere introdotto alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1 corso integrato di fisica, statistica ed informatica. Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 corso integrato di chimica medica e propedeutica biochimica. Settore: E05A biochimica.

A.3 corso integrato di anatomo-fisiologia ed istologia. Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E13X biologia applicata.

A.4 corso integrato di microbiologia ed elementi di patologia generale. Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale.

A.5 corso integrato di psicologia e pedagogia. Settori: M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

A.6 inglese scientifico. Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno)

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Didattica-organizzativa della fisio-patologia medica e speciale odontomastologica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della patologia umana integrati con le singole patologie del cavo orale sotto l'aspetto preventivo e diagnostico, deve apprendere i primi elementi teorici ed applicati di igiene del cavo orale.

B.1 corso integrato di patologia e fisiopatologia generale. Settore: F04A patologia generale.

B.2 corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria. Settori: F07I malattie infettive, F22A igiene generale ed applicata, F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

B.3 corso integrato di patologia e diagnostica per immagini odontoiatriche. Settori: F13B malattie odontostomatologiche, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

B.4 corso integrato di elementi di igiene dentale. Settori: F13B malattie odontostomatologiche, F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

B.5 attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri.

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Principi e metodologia dell'educazione sanitaria, odontostomatologia preventiva, farmacologia e materiali dentari* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire strumenti idonei per un'attività di collaborazione finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute del cavo orale.

C.1 corso integrato di odontoiatria sociale. Settori: F22B medicina legale, Q05A sociologia generale, F02X storia della medicina.

C.2 corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia. Settori: E07X farmacologia, F21X anestesiologia.

C.3 corso integrato di ortognatodonzia, disfunzioni cranio-mandibolari ed odontoiatria infantile. Settori: F13B malattie odontostomatologiche, F19A pediatria generale e specialistica, F13C chirurgia maxillo-facciale.

C.4 corso integrato di odontostomatologia preventiva. Settori: F13B malattie odontostomatologiche, F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

C.5 attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili alle situazioni cliniche* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di igienista dentale, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare l'intervento medico; apprendere i principi generali della parodontologia, della protesi e dell'odontoiatria restaurativa.

D.1 corso integrato di parodontologia ed implantologia. Settore: F13B malattie odontostomatologiche.

D.2 corso integrato di protesi e riabilitazione. Settori: F13A materiali dentari, F13B malattie odontostomatologiche.

D.3 corso integrato di odontoiatria restaurativa. Settore: F13B malattie odontostomatologiche.

D.4 attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *Esplorazione funzionale dell'apparato stomatognatico, educazione sanitaria* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve conseguire esperienze cliniche in igiene dentale con tecniche di spazzolamento e filo interdentale, apprendendo le procedure cliniche di igiene orale su pazienti adulti e bambini.

E.1 corso integrato di scienze e tecniche di igiene dentale. Settori: F13B malattie odontostomatologiche, F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

E.2 corso di materiali dentali. Settore: F13A materiali dentari.

E.3 corso integrato di metodologia epidemiologica ed igiene. Settore: F22A igiene generale ed applicata.

E.4 attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - *Tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base per l'acquisizione e analisi di elaborati computerizzati* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base la gestione di dati e banche dati, nel rispetto delle norme amministrative ed etiche.

F.1 corso integrato di igiene applicata. Settore: F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

F.2 corso integrato di psicologia applicata. Settore: M11 psicologia applicata.

F.3 corso integrato di diritto sanitario, medicina legale e bioetica applicata. Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.4 attività di tirocinio guidato da svolgersi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

* * *

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in diretta dipendenza degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 669), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende una adeguata motivazione all'autocontrollo, alle visite periodiche, all'igiene domiciliare sia orale che alimentare;

aver effettuato almeno 10 valutazioni del risultato dell'igiene orale domiciliare e professionale con verifiche obiettive degli indici OHI, di placca, CPTIN, ecc.;

aver completato il trattamento in igiene orale in almeno 10 casi di soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica;

aver compilato almeno 50 cartelle cliniche;

aver eseguito almeno 5 lucidature di restauri odontoiatrici, 10 ablazioni manuali di tartaro, 10 ablazioni di tartaro con ultrasuoni, 5 applicazioni di sigillanti;

aver effettuato 10 levigature di radici a cielo coperto-chiuso;

conoscere i principi di sterilizzazione, della prevenzione delle infezioni crociate e di quelle dei pazienti a rischio.

Deve aver seguito a rotazione le seguenti attività:

parodontologia per almeno 100 ore;

odontoiatria infantile per almeno 50 ore;

ortodonzia per almeno 50 ore;

odontoiatria restaurativa per almeno 50 ore;

protesi almeno per 50 ore;

aver frequentato a rotazione i reparti di chirurgia orale, pediatria, chirurgia generale, medicina generale e geriatria.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE

Art. 159.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università-facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario per infermiere.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto ministeriale sanità 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 160.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'aplicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirugia generale, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

* * *

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I SEMETRE

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica. Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 corso integrato di chimica medica e biochimica. Settori: E05A biochimica.

A.3 corso integrato di biologia e genetica. Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 corso integrato di anatomia umana e istologia (crediti 1.4). Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 corso integrato di infermieristica generale e teoria del nursing. Settori: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

A.6 corso di inglese scientifico (crediti 0.7). Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMETRE

Area B - *Fisiopatologica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione. Settori: E06A fisiologia umana, E06B scienze dell'alimentazione, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica. Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 corso integrato di patologia e fisiopatologia generale. Settore: F04A patologia generale.

B.4 corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica. Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.5 corso integrato di metodologia infermieristica applicata. Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II ANNO

Area C - *Medicina clinica* (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I SEMESTRE

C.1 corso integrato di medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata). Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale.

C.2 corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica. Settori: F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale). Settori: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia). Settori: M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

C.5 attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE

C.6 corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura. Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F23B scienze infermieristiche pediatriche, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3). Settori: F04C oncologia medica, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirugia toracica, F10X urologia, F11B neurologia, F15A otorinolaringoiatria, F13B malattie odontostomatologiche, F14X malattie apparato visivo, F17X malattie cutanee e veneree, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia. Settori: F08A chirurgia generale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai C.i. C7-9). Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area D - *Organizzativa e d'infermieristica applicata* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6). Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

D.2 corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8). Settori: F22A igiene generale e specialistica, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B economia sanitaria.

D.3 corso integrato di medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa - crediti 1.0). Settori: F07A medicina interna, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

D.4 corso integrato di psichiatria ed igiene mentale. Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.5 corso integrato di infermieristica clinica III (relativo al corso integrato D.3). Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE

Area E - *Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva. Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

E.2 corso integrato di scienze umane, storia e filosofia della medicina. Settori: F02X storia della medicina, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata. Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

E.4 corso integrato di infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale). Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

* * *

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del primo anno di corso deve:

a. aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1. reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

a2. servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160:

a3. 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

b. essere in grado di:

b1. saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persone nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

b2. saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

b3. dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

b4. dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

b5. riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

b6. comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del secondo anno di corso, deve:

a. avere effettuato 1000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1. assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500);

a2. assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatalogia e pediatria (ore 200);

a3. 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

b. essere in grado di:

b1. identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

b2. fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, nei differenti settori operativi e nelle diverse età;

b3. di promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del terzo anno di corso, deve:

a. aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali;

b. aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

c. essere in grado di:

b1. identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

b2. pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

b3. pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

b4. contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

b5. analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

b6. valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

c7. collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

c8. interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali, al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

c9. dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro famigliari, della collettività, del personale collaborante;

c10. dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O

Art. 161.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università-facoltà di medicina e chirurgia può istituire il corso di diploma universitario di «ostetrica/o».

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di ostetrica/o.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740.

Art. 162.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standards definiti dall'Unione europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologica, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, N10X diritto amministrativo.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

* * *

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1 corso integrato di fisica, statistica ed informatica. Settori: B01B fisica, F01X statistica medica.

A.2 corso integrato di chimica medica e biochimica. Settore: E05A biochimica, E05B biochimica clinica.

A.3 corso integrato di biologia e genetica. Settori: E11B biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 corso integrato di istologia ed anatomia umana. Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 corso integrato di ostetricia generale. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

A.6 inglese scientifico. Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Fisiologia applicata all'ostetricia* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1 corso integrato di microbiologia, immunologia, immunoematologia. Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.2 corso integrato di fisiologia umana. Settori: E06A Fisiologia umana, B10X biofisica medica, E06B alimentazione e nutrizione umana.

B.3 corso integrato di ostetricia. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F23C scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche.

B.4 corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni). Settori: F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

B.5 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.100 ore nell'anno).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1 corso integrato di patologia e fisiopatologia generale. Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

C.2 corso integrato di fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, E06B alimentazione e nutrizione umana.

C.3 corso integrato di patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

C.4 corso integrato di assistenza al parto. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F23C scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche F08A chirurgia generale.

C.5 corso integrato di puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata.

C.6 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estese a tutti turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e postnatale (1.250 ore nell'anno).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e dell'esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1 corso integrato di medicina preventiva ed educazione sanitaria. Settori: F22A igiene generale ed applicata, F07I malattie infettive, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2 corso integrato di igiene e di puericultura. Settori: F22A igiene generale ed applicata, F19A pediatria generale e specialistica.

D.3 corso integrato di anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia. Settori: E07X farmacologia, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

D.4 corso integrato di metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria. Settori: F02X storia della medicina, F22B medicina legale, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1.250 ore nell'anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *Patologia della gravidanza e del parto e settori correlati* (sessuologia, ginecologia e senologia) (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi generali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienza/efficacia.

E.1 corso integrato di patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

E.2 corso integrato di ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F04C oncologia medica, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3 corso integrato di senologia, sessuologia ed endocrinologia. Settori: F04C oncologia medica, F20X ginecologia ed ostetricia, F07E endocrinologia.

E.4 corso integrato di etica ed economia sanitaria. Settore: F22A igiene generale e specialistica, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B economia sanitaria.

E.5 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - *Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro* (credito 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1 corso integrato di organizzazione sanitaria. Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2 corso integrato di scienze umane. Settori: F02X storia della medicina, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3 corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica. Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.4 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; con i turni notturno ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740):

1. visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;
2. sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;
3. aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si partecipi ad altri 20 parti;
4. aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
5. aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
6. aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;
7. aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;
8. aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre- e post- termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;
9. aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico--ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando casi patologici in reparti di medicina o chirurgia.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI PODOLOGO

Art. 163.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università-facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di «podologo».

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante e con il rilascio del titolo di «podologo».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di trattare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, le patologie del piede, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666.

Art. 164.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondirnento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica pragrammata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e di quelli patologici e le basi di fisiopatologia necessarie a comprendere le principali patologie del piede e ad attuare in autonomia i trattamenti diretti di pertinenza del proprio profilo professionale, nonché, su prescrizione

medica, le medicazioni di lesioni superficiali ulcerative, ed a svolgere opera di educazione sanitaria in generale ed in soggetti a rischio di patologie posturali.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B fisica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F04A patologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F07A medicina interna, F07E endocrinologia, F07H reumatologia, F08A chirurgia generale, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F17X malattie cutanee e veneree, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, M11E psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

* * *

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: fornire le cognizioni per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici; introdurre lo studente alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1 corso integrato di fisica, statistica ed informatica. Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 corso integrato di biologia, chimica medica e biochimica. Settori: E05A biochimica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.3 corso integrato di anatomo-fisiologia. Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.4 corso integrato di microbiologia clinica, micologia, parassitologia e patologia generale. Settori: F05X microbiologia e microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale.

A.5 corso integrato di psicologia e pedagogia. Settori: M09A pedagogia generale, M11E picologia clinica.

A.6 inglese scientifico. Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Fisio-patologia generale e speciale podologica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della fisiopatologia umana integrati con le patologie del piede, ivi comprese quelle di origine vascolare con riferimento anche a problemi d'interesse geriatrico.

B.1 corso integrato di fisiopatologia generale. Settori: E06B alimentazione e nutrizione umana, F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.2 corso integrato di fisiopatologia del piede. Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, F04A patologia generale.

B.3 corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria. Settori: F07I malattie infettive, F22A igiene generale e applicata.

B.4 corso integrato di podologia speciale I. Settori: F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07H reumatologia, F16A malattie dell'apparato locomotore.

B.5 attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Principi e metodologia di terapia podologica* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la capacità di programmare ed attuare gli interventi non cruenti sul piede (compresi quelli in età pediatrica) e sull'apparato ungueale.

C.1 corso integrato di podologia speciale II. Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19A pediatria generale e specialistica.

C.2 corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia. Settori: E07X farmacologia, F21X anestesiologia.

C.3 corso integrato di fisioterapia podologica. Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

C.4 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *metodi e tecniche degli interventi riabiliativi ed integrativi applicabili a situazioni cliniche (crediti 5.0).*

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche per poter intervenire nelle patologie complicate del piede, compreso l'apparato ungueale, nonché nelle situazioni di urgenza; deve anche avere

nozioni di biocompatibilità, comprese quelle sulle reazioni avverse tessutali, e quelle sulla utilizzazione di materiali biocompatibili.

D.1 corso integrato di podologia speciale III. Settori: F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

D.2 corso integrato di podologia d'urgenza. Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore.

D.3 corso integrato di materiali biocompatibili. Settori: F04A patologia generale, I26A bioingegneria meccanica.

D.4 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *area geriatrica e di sanità pubblica* (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le nozioni teoriche e quelle applicative ai problemi dell'invecchiamento fisiologico e patologico, con i connessi aspetti sociali e culturali.

E.1 corso integrato di geriatria e gerontologia. Settore: F07A medicina interna.

E.2 corso integrato di dermatologia e patologia infettiva podologica. Settore: F17X malattie cutanee e veneree.

E.3 corso integrato di organizzazione professionale - amministrazione sanitaria - economia sanitaria e principi del management in campo sanitario. Settori: F22A igiene generale ed applicata, N10X diritto amministrativo.

E.4 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno.

III ANNO - II SEMESTRE

Area H - *area di medicina legale, medicina del lavoro e deontologia professionale* (crediti 3).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; deve acquisire le nozioni teoriche e quelle applicative delle problematiche giuridiche ed organizzative delle strutture sanitarie e quelle giuridiche, deontologiche et etiche della pratica professionale.

H.1 corso integrato di igiene e medicina preventiva del lavoro ed assistenza agli handicaps. Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F22C medicina del lavoro.

H.2 corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica. Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

H.3 attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

* * *

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona, secondo le competenze proprie del profilo professionale (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende un'adeguata motivazione alla verifica della correttezza posturale podologica, di gruppi oppure a visite periodiche;

aver trattato almeno 10 casi di soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica con vizi posturali podologici;

aver eseguito almeno 10 interventi su unghie ipertrofiche e 10 interventi su unghie incarnite;

aver eseguito almeno 40 interventi su callosità anche con trattamento ortesico;

aver collaborato, facendo parte dell'équipe diagnostico-terapeutica, alla diagnosi e prescrizione di casi di piede doloroso;

aver eseguito, con la supervisione di un istruttore podologico, la medicazione di ulcerazioni diabetiche;

aver frequentato a rotazione i seguenti reparti specialistici: reumatologia 30 ore, geriatria 30 ore, dermatologia 20 ore, medicina fisica 30 ore, ortopedia e traumatologia 40 ore e 60 ore in servizi di podologia laddove esistono, 30 ore in servizi o reparti di diabetologia, 40 ore di pediatria;

aver eseguito 20 trattamenti ortesici, finalizzati alla terapia podologica a portatori di handicap congenito o acquisito;

aver eseguito 5 trattamenti incruenti per verruche plantari;

10 casi in età pediatrica con trattamento ortesico plantare;

10 casi in età pediatrica con trattamento ortesico digitale;

10 casi in età adulta e 10 in età geriatrica con trattamenti ortesici;

aver eseguito 20 esami baropodometrici.

I trattamenti sopra elencati devono essere documentati anche con referto fotografico.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 165.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università-facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745.

Art. 166.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galenica farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, immunometriche con metodo radio-immunologico, genetiche e di anatomo-cito-istopatologie e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia, F22A Igiene generale ed applicata, K10X Misure elettriche ed elettroniche, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica e informatica. Settori: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

A.2 Corso integrato di Chimica e propedeutica biochimica. Settore: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia e genetica. Settori: E04B Biologia molecolare, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana ed istologia. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A5. Inglese scientifico. Settore: L18C Linguistica inglese.

A6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Biochimica, microbiologia e fisiologia* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

B.1 Corso integrato di Chimica biologica e biochimica clinica. Settore: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica.

B.2 Corso integrato di Microbiologia e microbiologia clinica. Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di Fisiologia umana. Settori: E06A Fisiologia umana, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di Organizzazione di laboratorio biomedico ed economia sanitaria. Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, P02A Economia aziendale, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri finalizzata all'apprendimento dei fondamenti delle analisi di laboratorio e dell'organizzazione di laboratorio biomedico (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Fisiopatologia generale* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

C.1 Corso integrato di Patologia generale. Settore: F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di Microbiologia clinica. Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

C.3 Corso integrato di Fisiopatologia generale. Settore: F04A Patologia generale.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia* (crediti 5.0);

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana, comprese quelle radioimmunologiche, nonché principi di igiene e sicurezza, organizzazione sanitaria e controllo di qualità, deontologia ed etica professionale.

D.1 Corso integrato di Patologia clinica e citopatologia. Settore: F04B Patologia clinica.

D.2 Corso integrato di Immunologia ed immunoematologia. Settore: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

D.3 Corso integrato di Istopatologia. Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

D.4 Corso integrato di Bioetica, deontologia ed etica professionale. Settori: F02X Storia della medicina.

D.5 Corso integrato di Igiene generale ed applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione. Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

D.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO

Area E (crediti 7.0):

Obiettivo: lo studente deve apprendere le metodiche di analisi in patologia clinica, biochimica clinica e microbiologia clinica, anatomia patologica e cito-istopatologia comprese le tecniche settorie, nonché le metodiche di analisi in genetica medica e di tossicologia e galenica farmaceutica.

I SEMESTRE

E.1 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia. Settori: F04B Patologia clinica, F04A Patologia generale.

E.2 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia. Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

E.3 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di biochimica clinica. Settore: E05B Biochimica clinica.

E.4 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di anatomia patologica. Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

II SEMESTRE

E.5 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di c'itopatologia ed istopatologia. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anato-istopatologia.

E.6 Corso integrato di Farmacotossicologia e galenica farmaceutica. Settore: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica.

E.7 Corso integrato di Citogenetica e genetica medica. Settore: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

E.8 Corso integrato di Patologia clinica e patologia molecolare. Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

E.9 Attività di Tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati, compresa la sala settoria (nell'anno: 1.300 ore).

* * *

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato e compiuto, per quanto di sua competenza, i seguenti atti, in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio (D.M. 745/1994), nella misura minima sottoindicata:

300 procedure pre-analitiche su materiali biologici;

300 procedure analitiche di materiali biologici, sia manuali che semi-automatiche che automatiche nei diversi settori di laboratorio;

300 preparazioni ematologiche;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 preparazioni di sedimenti urinari;

50 preparazioni di esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 procedure per dosaggi EIA, ELISA, etc.;

100 procedure per dosaggi radioimmunologici (RIA);

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

120 procedure per separazione e identificazione elettroforetica di proteine e di isoenzimi e fattori della coagulazione;

100 preparazioni citologiche ottenute sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

100 procedure di tipizzazione batterica e virale;

partecipazione all'allestimento di 2 nuove metodiche analitiche;

20 preparazioni di emocomponenti, concentrati eritrocitari e piastrinici;

partecipazione alle procedure di sicurezza e qualità;

partecipazione alla esecuzione di analisi di urgenza di laboratorio;

20 procedure di preparazione all'esecuzione del riscontro diagnostico autoptico;

100 preparati istopatologici (allestimento, taglio, colorazioni di routine);

100 preparati di citologia;

100 preparati di colposcopia (colorazioni);

100 preparati isto-citopatologici colorati con tecniche istochimiche ed immunoistochimiche;

100 preparati per indagini citogenetiche;

30 procedure per estrazione di DNA e/o RNA;

30 procedure di preparazione per Southern Blot e P.C.R. procedure per allestimento di 50 colture cellulari;

20 preparazioni di sacche per nutrizione parenterale rispettivamente con tecnica manuale e computer-guidata;

20 preparazioni di mescolanze rispettivamente di antiblastici e farmaci per via infusionale;

10 preparazioni di galenici e magistrali rispettivamente di forme solide, liquide, semisolide, ad uso orale, dermatologico e rettale;

20 preparazioni di soluzione ad uso disinfettante;

50 procedure analitiche cromatografiche.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Art. 167.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università — Facoltà di medicina e chirurgia — istituisce il corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma «Tecnico di neurofisiopatologia».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori che svolgano la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalogramma, elettroneuromiografia, potenziali evocati, ultrasuoni) nonché le altre attività previste dal decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183.

Art. 168.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teo-

riche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, gli elementi di fisiopatologia necessari alla comprensione del sistema nervoso, nonché le conoscenze teoriche di neurofisiologia e neurofisiopatologia applicate alla diagnostica delle affezioni neurologiche e neurochirurgiche, al fine di applicare direttamente, su prescrizione medica, le opportune metodiche diagnostiche.

Lo studente deve inoltre apprendere le conoscenze tecniche e le abilità per l'utilzzazione delle strumentazioni diagnostiche per rilevare le attività neurologiche e neuromuscolari.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, B10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della Medicina, F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F22B Medicina legale, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

Lo standard formativo pratico comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché i primi elementi di neurofisiologia applicata.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica. Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica. Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Anatomia. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di Biologia e genetica. Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di Fisiologia umana. Settori: E06A Fisiologia umana.

A.6 Corso integrato di Elementi di neurofisiologia applicata. Settori E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.7 Inglese scientifico.

L18C Linguistica inglese.

A.8 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e principi di neurofisiopatologia* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire la neuroanatomia ed apprendere le nozioni di neurofisiologia, di elettroencefalografia, di elettronica, in relazione alle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere nozioni di igiene, epidemiologia e psicologia.

B.1 Corso integrato di Anatomo-fisiologia del sistema nervoso. Settore: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di Fisiologia del sistema nervoso. Settore: E06A Fisiologia umana

B.3 Corso integrato di Elettronica e strumentazione per indagini biomediche. Settori: B10X Biofisica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

B.4 Corso integrato di Elettroencefalografia. Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 Corso integrato di Igiene, assistenza infermieristica e psicologia. Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

B.6 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore annue).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Fisiopatologia del sistema nervoso* (crediti: 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi generali di neurofisiopatologia e le tecniche di esplorazione del sistema nervoso, nozioni di neuropsichiatria infantile.

C.1 Corso integrato di Fisiopatologia del sistema nervoso periferico e dell'apparato locomotore. Settori: F11B Neurologia, F16A Malattie apparato locomotore

C.2 Corso integrato di Fisiopatologia del sistemanervoso centrale. Settore: F11B Neurologia.

C.3 Corso integrato in Tecniche di registrazione elettromiografiche. Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.4 Corso integrato di Strumentazione di laboratorio di neurofisiologia. Settore: E10X Biofisica medica.

C.5 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE

C.6 Corso integrato di Neuropsichiatria infantile. Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.7 Corso integrato di Tecniche di esplorazione delle risposte evocate. Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.8 Corso integrato di Fisiopatologia e tecniche di registrazione del sonno. Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.9 Corso integrato di Tecniche di esplorazione funzionale del sistema nervoso autonomo. Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.10 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari e ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area D - *Esplorazione funzionale neurofisiologica in area critica; medicina legale, etica e legislazione sanitaria* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni teoriche di base e le tecniche di registrazione specifiche da applicare su pazienti acuti, su pazienti in terapia intensiva e durante interventi chirurgici; lo studente deve infine apprendere i fondamenti dei valori della medicina e dell'etica.

D.1 Corso integrato di Neurologia applicata e tecniche di registrazione neurofisiologiche in condizioni critiche. Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F21X Anestesiologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 Corso integrato di elementi di neuroriabilitazione. Settore: F11B Neurologia.

D.3 Corso integrato di Fisiopatologia e tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale. Settori: F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 Corso integrato di Filosofia della medicina e bioetica generale. Settore: F02X Storia della medicina.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE

Area E - *Tecniche elettrofisiologiche speciali, archiviazione, informatica applicata* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di elettrofisiologia sperimentale e di neurosonologia ed apprendere le conoscenze di base di neuroriabilitazione e per l'acquisizione e l'analisi dei segnali tramite sistemi computerizzati; apprendere i fondamenti del diritto sanitario e degli aspetti legali ed etici della professione.

E.1 Corso integrato di indagini elettrofisiologiche speciali, neurosonologiche ed elettrofisiologiche sperimentali. Settori: E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia.

E.2 Corso integrato di elaborazione computerizzata dei segnali bioelettrici. Settore: B10X Biofisica.

E.3 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata. Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

* * *

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183) i seguenti atti:

almeno 400 esami EEG di base, con attivazioni semplici, comprendenti adulti e bambini;

almeno 225 esami di potenziali evocati acustici (75), visivi (75), somatosensoriali (75);

almeno 80 esami elettromiografici con elettrodi di superficie, comprendenti le velocità di conduzione nervosa e le risposte evocate;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di elettroneuromografia invasiva, in almeno 50 casi;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di valutazione ecografica doppler extra ed intracranico, in almeno 150 casi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO ORTOPEDICO

Art. 169.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia, in collaborazione con la Facoltà d'ingegneria, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico ortopedico.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il conseguimento del titolo di «tecnico ortopedico».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di operare in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665.

Art. 170.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività semestrali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per operare autonomamente nell'ambito della tecnologia ortopedica effettuando la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, I07X Meccanica applicata alle macchine, I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine, I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, I10X Tecnologia e sistemi di lavorazione, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, I26B Bioingegneria chimica, I26A Bioingegneria meccanica, M11E psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

* * *

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, Aree didattiche, Piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A: *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire, in particolare, le conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia, propedeutiche agli studi successivi.

A.1 Corso integrato di Analisi matematica. Settore: A02A Analisi matematica.

A.2 Corso integrato di Geometria e di statistica matematica. Settori: A01C Geometria, A02B Probabilità e statistica matematica, F01X Statistica medica.

A.3 Corso integrato di Fondamenti di informatica. Settore: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

A.4 Corso integrato di Fisica generale. Settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

A.5 Corso integrato di Chimica, biochimica e biologia. Settori: C03X Chimica generale, C06X Chimica, E05A Biochimica, E13X Biologia applicata.

A6 Corso di Inglese scientifico. Settore: L18C Linguistica inglese.

A7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in laboratori e in centri di informatica (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Anatomo-fisiologia dell'organismo umano, fisiopatologia, meccanica e materiali* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la cultura di base in campo meccanico e dei materiali, nozioni di fisiopatologia, nonché le conoscenze della costituzione e del funzionamento dell'organismo umano.

B.1 Corso integrato di Tecnologia dei materiali. Settore: I14A Scienza e tecnologia dei materiali.

B.2 Corso integrato di Meccanica e sistemi meccanici. Settore: I07X Meccanica applicata alle macchine.

B.3 Corso integrato di Disegno assistito dal calcolatore. Settore: I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

B.4 Corso integrato di Anatomia umana. Settori: E09A Anatomia umana, E09E Istologia.

B.5 Corso integrato di Fisiologia generale e del movimento. Settore: E06A Fisiologia umana.

B.6 Corso integrato di Fisiopatologia e biocompatibilità. Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.7 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Elettrotecnica ed elettronica, misure e strumentazione, progettazione meccanica, malattie dell'apparato locomotore, medicina fisica e riabilitativa (crediti: 6.0).*

Obiettivo: lo studente deve acquisire la cultura di base in campo elettrico ed elettronico, i principi della progettazione meccanica, nonché nozioni elementari di gestione medica del disabile.

C.1 Corso integrato di Elementi di elettrotecnica, elettronica e di macchine elettriche. Settori: I17X Elettrotecnica, I18X Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici, K01X Elettronica.

C.2 Corso integrato di Principi e metodologie della progettazione meccanica. Settore: I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

C.3 Corso integrato di Misure meccaniche e strumentazione. Settori: I06X Misure meccaniche e termiche, I08B Meccanica sperimentale, I26A Bioingegneria meccanica.

C.4 Corso integrato di Fisiopatologia neurologica dell'apparato locomotore. Settori: F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

C.5 Corso integrato di Medicina fisica e riabilitativa. Settore: F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.6 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Tecnologie di lavorazione, diagnostica per immagini, chirurgia generale e specialistica, riabilitazione neuromotoria* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere conoscenze ed abilità tecniche per la prescrizione ed utilizzazione relativamente ad organi artificiali, protesi e ortesi compresa la loro lavorazione; lo studente deve essere in grado di rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali dell'uomo.

D.1 Corso integrato di Tecnologie e sistemi di lavorazione. Settore: I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione.

D.2 Corso integrato di Organi artificiali, protesi e ortesi e loro costruzione. Settore: I26A Bioingegneria meccanica.

D.3 Corso integrato di Diagnostica per immagini. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

D.4 Corso integrato di Chirurgia generale e specialistica. Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F12B Neurochirurgia.

D.5 Corso integrato di Riabilitazione neuromotoria. Settore: F06B Neuropatologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, M10A Psicologia.

D.6 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *Biomeccanica, psicologia ed epidemiologia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del tronco, degli arti superiore e inferiore e della loro protesizzazione; deve altresì conseguire nozioni di psicologia clinica e di statistica medica.

E.1 Corso integrato di Anatomo-fisiologia e biomeccanica del tronco. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F11B Neurologia, I26A Bioingegneria meccanica.

E.2 Corso integrato di Anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto superiore. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

E.3 Corso integrato di Anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto inferiore. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

E.4 Corso integrato di Psicologia, epidemiologia ed educazione sanitaria. Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia.

E.5 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - *Diritto, organizzazione aziendale, igiene, misurazioni del piede e del passo* (crediti: 3).

Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del piede e le basi culturali e applicative per lo svolgimento della professione di tecnico ortopedico arricchendole di elementi di economia e legislazione che lo preparino a svolgere anche funzioni gestionali.

F.1 Corso integrato di Elementi di diritto e di elementi di organizzazione aziendale. Settori: I27X Ingegneria economico-gestionale, N10X Diritto amministrativo.

F.2 Corso integrato di Anatomo-fisiologia e biomeccanica del piede. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

F.3 Corso integrato di Misurazione del piede e del passo. Settori: E06A Fisiologia umana, F16A Malattie apparato locomotore, I06X Misure meccaniche e termiche, I26A Bioingegneria meccanica.

F.4 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche, con assunzione progressiva di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

Tabella B - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona in relazione alle competenze proprie del suo profilo (D.M. 14 settembre 1994, n. 665), sotto la guida di un tecnico ortopedico, le seguenti esperienze:

analisi della prescrizione medica;

lettura e comprensione degli esami clinici;

progettazione dell'apparecchio;

rilevamento delle misure mediante calco gessato negativo;

stilizzazione del modello positivo;

costruzione del presidio;

prove di congruenza sul paziente;

finizione, applicazione, consegna e addestramento all'uso;

Debbono inoltre essere eseguiti nel tirocinio atti, come appresso specificato:

I anno: tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

150 ore: per almeno 10 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di tronco (deformit e patologie vertebrali e cervicali);

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

50 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede (calzature ortopediche, plantari, ecc;).

II anno: tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

250 ore per almeno 15 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi di tronco;

100 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede;

III anno: tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

300 ore per almeno 20 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi del tronco;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede.

100 ore dedicate alla conoscenza e all'uso di ausili per disabili, per almeno 20 casi (carrozzine, ausili per deambulazione, sistemi di postura personalizzati e non, sistemi antidecubito, ausili per stomizzati, ecc.).

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Art. 171.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia - istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di radiologia medica».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso in relazione alle strutture proprie ed a quelle convenzionate.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 172.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: A02A Analisi matematica, B01A Fisica generale, B01B Fisica, B04X Fisica nucleare e subnucleare, C03X Chimica generale ed inorganica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, K10X Misure elettriche ed elettroniche, K05B Informatica, K06X Bioingegneria elettronica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella tabella *B*.

* * *

Tabella A - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomo-funzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 Corso integrato di Matematica, fisica, statistica ed informatica. Settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica

A.2 Corso integrato di Fisica generale. Settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica.

A.3 Corso integrato di Chimica generale organica ed inorganica. Settori: B03X Struttura della materia, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana sistematica e topografica. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di Biologia e radiobiologia. Settore: E13X Biologia applicata.

A.6 Corso integrato di Anatomo-fisiologia umana. Settore: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1 Corso integrato di Patologia generale. Settore: F04A Patologia generale.

B.2 Corso integrato di Tecniche di diagnostica per immagini I. Settori: E09A Anatomia umana, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 Corso integrato di Apparecchiature dell'area radiologica. Settori: B01A Fisica generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

B.4 Corso integrato di Misure elettriche ed elettronica. Settori: I17X Elettrotecnica, K10X Misure elettriche ed elettronica.

B.5 Corso integrato di Igiene ed organizzazione sanitaria. Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia* (crediti: 6.0).

Obiettivi: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 Corso integrato di Tecniche di diagnostica per immagini II. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.2 Corso integrato di Informatica ed archiviazione. Settori: K05B Informatica, K05C Cibernetica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.3 Corso integrato di Igiene ambientale e medicina del lavoro. Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

C.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri.

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione* (crediti: 5.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 Corso integrato di Fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia. Settori: B04X Fisica nucleare e subnucleare, B01A Fisica generale, K06X Bioingegneria elettronica.

D.2 Corso integrato di Radiobiologia e radioprotezione. Settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

D.3 Corso integrato di Radiofarmaci. Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche* (crediti: 4.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (R.M.N.); infine, deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1 Corso integrato di Tecniche di diagnostica per immagini III. Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 Corso integrato di Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K03X Telecomunicazioni.

F.1 Corso integrato di Tecniche in diagnostica per immagini IV (R.M.N.). Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.3 Corso integrato di Bioetica, deontologia ed etica professionale. Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale.

E.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annue).

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - *Tecniche di medicina nucleare e radioterapia* (crediti: 3.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1 Corso integrato di Tecniche in radioterapia. Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 Corso integrato di Tecniche in medicina nucleare. Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 Corso integrato di Tecniche di terapia medico-nucleare. Settori: E07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

* * *

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) Servizio di radiodiagnostica - Frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rx dello scheletro;

300 esami rx del torace;

200 esami rx dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami rx di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di raprotezione (A.L.A.R.A.).

b) Servizio di medicina nucleare - Frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C.;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale.

c) Servizio di radioterapia - Frequenza a rotazione cori partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o RM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

d) Servizio di fisica sanitaria - Frequenza di due mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 12 agosto 1997

Il rettore

97A6752

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994.

Nel mese di luglio 1997 sono state perfezionate le procedure previste per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 65 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 61/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997.

Conformemente all'art. 36/1 e 2 l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti comunicano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A6927

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.

Nel mese di luglio 1997 sono state perfezionate le procedure previste per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 83 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997.

Conformemente all'art. 105 l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti comunicano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A6928

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

Nel mese di luglio 1997 sono state perfezionate le procedure previste per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 66 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 61/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997.

Conformemente all'art. 132/2 l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti comunicano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A6929

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

Nel mese di luglio 1997 sono state perfezionate le procedure previste per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 84 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997.

Conformemente all'art. 98/2 l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti comunicano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A6930

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra le comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.

Nel mese di luglio 1997 sono state perfezionate le procedure previste per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra le comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 64 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 60/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997.

Conformemente all'art. 108/2 l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti comunicano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A6931

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.

Nel mese di luglio 1997 sono state perfezionate le procedure previste per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 63 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 60/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997.

Conformemente all'art. 99/2 l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti comunicano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A6932

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

Nel mese di luglio 1997 sono state perfezionate le procedure previste per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 80 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 67/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1997.

Conformemente all'art. 131 l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti comunicano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A6933

Rilascio di exequatur

In data 22 agosto 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. D. Carlos Alberto Araganaz console generale della Repubblica argentina a Milano.

97A6934

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 settembre 1997

Dollaro USA	1775,47
ECU	1911,65
Marco tedesco	974,20
Franco francese	289,54
Lira sterlina	2805,42
Fiorino olandese	864,78
Franco belga	47,179
Peseta spagnola	11,555
Corona danese	255,89
Lira irlandese	2606,75
Dracma greca	6,181
Escudo portoghese	9,612
Dollaro canadese	1281,65
Yen giapponese	14,735
Franco svizzero	1182,46
Scellino austriaco	138,44
Corona norvegese	235,97
Corona svedese	224,90
Marco finlandese	325,00
Dollaro australiano	1297,51

97A6986

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio di specialità medicinali alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 162 del 5 agosto 1997

Specialità medicinale: PG 4001 (calcio carbonato, colecalciferolo).

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Holding S.p.a., viale C. Pavese, 385 - Roma.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento Asta Medica Arzneimittel Ges. M.b. Allgau 36 - A 9400 Wolfsberg Austria o in alternativa presso lo stabilimento della Procter & Gamble Pharmaceuticals S.A. Chemin Saulxier 91160 Longjumeau Francia;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«PG 4001» 30 bustine 1000 mg/880 UI;

A.I.C. n. 032840023 (in base 10) 0ZB6BR (in base 32);

classe «C».

«PG 4001» 30 bustine 500 mg/440 UI;

A.I.C. n. 032840050 (in base 10) 0ZB6CL (in base 32);

classe «C».

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«PG 4001» 46 bustine 1000 mg/880 UI;

A.I.C. n. 032840011 (in base 10) 0ZB6BC (in base 32);

classe «C».

«PG 4001» 46 bustine 500 mg/440 UI;

A.I.C. n. 032840047 (in base 10) 0ZB6CH (in base 32);

classe «C».

Composizione:

1 bustina da 8 g contiene:

principi attivi: calcio carbonato 2500 mg (corrispondenti a 1000 mg di calcio o 25 mmol), colecalciferolo 880 UI (corrispondenti a 22µ g di vitamina D3), quantità di sodio per bustina 10 mg 0,44 mmol;

eccipienti: acido citrico, acido malico, gluconolattone, maltodestrina, sodio ciclamato, sodio saccarinato, aroma limone (contenente: sorbitolo, mannitolo, D-gluconolattone, destrina, gomma arabica, essenza di limone), amido di riso, potassio carbonato, α-tocoferolo, olii vegetali, gelatina, saccarosio, amido di frumento.

1 bustina da 4 g contiene:

principi attivi: calcio carbonato 1250 mg (corrispondenti a 500 mg di calcio o 12,5 mmol), colecalciferolo 440 UI (corrispondenti a 11µ g di vitamina D3), quantità di sodio per bustina 5 mg 0,22 mmol;

eccipienti: acido citrico, acido malico, gluconolattone, maltodestrina, sodio ciclamato, sodio saccarinato, aroma limone (contenente: sorbitolo, mannitolo, D-gluconolattone, destrina, gomma arabica, essenza di limone), amido di riso, potassio carbonato, α-tocoferolo, olii vegetali, gelatina, saccarosio, amido di frumento.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani.

Supplemento di vitamina D e calcio come aggiunta a terapie specifiche per il trattamento dell'osteoporosi in soggetti a rischio di carenza concomitante di vitamina D e calcio.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 163 del 5 agosto 1997

Specialità medicinale: BD 22230 DIBRA (estradiolo emidrato).

Titolare A.I.C.: Dibra S.r.l., piazza Velasca, 5 - Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sono effettuati nello stabilimento della LTS-Lohmann-Therapie Systeme-GMBH und CO. Postfach 1525-56605 Andernach-Germany.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«BD 22230 Dibra» 4 cerotti transd. 15 CM2 (50MCG/DIE);

A.I.C. n. 033158015 (in base 10) 0ZMWVZ (in base 32);

classe «C».

«BD 22230 Dibra» 12 cerotti transd. 15 CM2 (50MCG/DIE);

A.I.C. n. 033158027 (in base 10) 0ZMWWC (in base 32);

classe «C».

Composizione: estradiolo emidrato 1,5 mg (corrispondente ad una cessione nominale di 50 mcg in 24 ore).

Eccipienti: parete dorsale: strato trasparente di polietilene tereftalato (PET).

Matrice adesiva: copolimero di stirene-isoprene, esteri di glicerina di resine completamente idrogenate.

Indicazioni terapeutiche:

terapia dei sintomi da carenza estrogenica conseguente a menopausa quali: disturbi vasomotori quali vampate di calore e sudori; altri sintomi correlati a carenza estrogenica come atrofia urogenitale, incontinenza urinaria; disturbi del sonno, cambiamenti di umore.

La terapia sostitutiva ormonale è anche indicata per: prevenzione della perdita ossea post-menopausale in donne considerate a rischio di fratture. Studi epidemiologici hanno rilevato la possibile esistenza di vari fattori di rischio correlati all'accelerata perdita ossea post-menopausale come menopausa precoce, familiarità all'osteoporosi, terapia prolungata con corticosteroidi, struttura ossea fragile e tabagismo.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazine ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 164 del 6 agosto 1997

Specialità medicinale: HELIXATE (fattore VIII (rDNA) (bhk) liofilizzato).

Titolare A.I.C.: Bayer AG Leverkusen - Germania.

Produttore: la produzione, della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento della Bayer Corporation, Pharmaceutical Division, 800 Dwight Way, Berkeley, CA 94701 - 1986 USA il controllo nello stabilimento della Bayer AG Leverkusen (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/1993:

«Helixate» 1 flac. liof. 250 UI + 1 flac. 2,5 ml + set;

A.I.C. n. 032998015 (in base 10) 0ZH0MZ (in base 32);

classe «H».

«Helixate» 1 flac. liof. 500 UI + 1 flac 5 ml + set;

A.I.C. n. 032998039 (in base 10) 0ZH0NR (in base 32);

classe «H».

«Helixate» 1 flac. liof. 1000 UI + 1 flac 10 ml + set;

A.I.C. n. 032998054 (in base 10) 0ZH0P6 (in base 32);

classe «H».

Prezzo: L. 2.400 per UI.

Composizione:

«Helixate» 250 UI:

1 flacone di liofilizzato contiene: principio attivo: fattore VIII (rDNA) (bhk) 250 UI;

1 flacone di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 2,5 ml.

«Helixate» 500 UI:

1 flacone di liofilizzato contiene: principio attivo: fattore VIII (rDNA) (bhk) 500 UI;

1 flacone di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 5 ml.

«Helixate» 1000 UI:

1 flacone di liofilizzato contiene: principio attivo: fattore VIII (rDNA) (bhk) 1000 UI;

1 flacone di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Eccipienti: glicina, sodio cloruro, calcio cloruro, albumina umana.

Indicazioni terapeutiche: «Helixate» è indicato nella carenza congenita di fattore VIII (emofilia A) per il trattamento e la profilassi delle emorragie in pazienti non trattati e precedentemente trattati senza inibitori. Il trattamento può essere proseguito nei pazienti che sviluppano inibitori verso il F VIII (anticorpi neutralizzanti, inferiori a 10 unità Bethesda (B.U.), che continuano a rispondere a «Helixate».

«Helixate» non contiene il fattore di von Willebrand e quindi non è indicato nella malattia di von Willebrand.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura:

uso riservato ad ospedali e case di cura;

vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE..

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 165 del 7 agosto 1997

Specialità medicinale: ZOMIG (zolmitriptan).

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., palazzo Volta, via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Produttore: la produzione della specialità è effettuata presso lo stabilimento della IPR Pharmaceuticals Inc. Carolina, San Juan (Porto Rico) oppure nello stabilimento della Glaxo Wellcome Dartford Kent (Inghilterra), il controllo ed il confezionamento vengono effettuati nello stabilimento della Zeneca Ltd Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Zomig» 3 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345012/M (in base 10) 0ZTMHN (in base 32); classe «C».

«Zomig» 6 compresse film rivestite 2,5 mg,

A.I.C. n. 033345024/M (in base 10) 0ZTMJ0 (in base 32); classe «C».

«Zomig» 6 compresse film rivestite con contenitore 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345036/M (in base 10) 0ZTMJD (in base 32); classe «C».

«Zomig» 12 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345048/M (in base 10) 0ZTMJS (in base 32); classe «C».

«Zomig» 18 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345051/M (in base 10) 0ZTMJV (in base 32); classe «C».

«Zomig» 3 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345063/M (in base 10) 0ZTMK7 (in base 32); classe «C».

«Zomig» 6 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345075/M (in base 10) 0ZTMKM (in base 32); classe «C».

«Zomig» 6 compresse film rivestite con contenitore 5 mg;

A.I.C. n. 033345087/M (in base 10) 0ZTMKZ (in base 32); classe «C».

«Zomig» 12 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345099/M (in base 10) 0ZTMLC (in base 32); classe «C».

«Zomig» 18 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345101/M (in base 10) 0ZTMLF (in base 32) classe «C».

Composizione:

«Zomig» 2,5 mg:

1 compressa film rivestita contiene: principio attivo: zolmitriptan 2,5 mg; eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, sodio amido gliconato (tipo A), magnesio stearato, ipromellosio, polietilenglicole (400 e 8000), ossido di ferro giallo (E172), biossido di titanio (E171).

«Zomig» 5 mg:

1 compressa film rivestita contiene: principio attivo: zolmitriptan 5 mg; eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, sodio amido gliconato (tipo A), magnesio stearato, ipromellosio, polietilenglicole (400 e 8000), ossido di ferro rosso (E172), biossido di titanio (E171).

Indicazioni terapeutiche: trattamento acuto della cefalea emicranica con o senza aura.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6935

Sospensione della commercializzazione della specialità medicinale per uso umano «Hemofil M»

Con d.d. 805/S.M.80/1776 del 30 agosto 1997 è prolungata per ulteriori sessanta giorni a decorrere dal 30 agosto 1997, la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale «Hemofil M» - A.I.C. n. 027128014, limitatamente al lotto n. 97A06A096.

97A6911

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.9222 XV J (1182) del 23 giugno 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Giotto» che la società Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Castel D'Aiano (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A6884

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.4425 XV J (893) del 23 giugno 1997, i manufatti non elettrici genericamente denominati: «NPED», prodotti in Svezia, elencati nel decreto n. 559/C.23363 XV J (893) del 17 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1996, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il presente decreto annulla e sostituisce la classificazione precedentemente attribuita, mentre conferma il numero ONU assegnato e cioè 0360 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2623 XV J (1180) del 23 giugno 1997 i manufatti denominati: Air Bag 0005 2925/OM lato passeggero che la società TRW Air Bag Systems S.r.l. intende assemblare nel proprio stabilimento di Bricherasio (Torino) e il relativo generatore di gas 0005 2925/OG (10 PILL P3.3) per air bag lato passeggero, prodotto dalla società TRW Vehicle Safety Systems - Arizona (USA), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo A dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I citati manufatti, allorché montati sull'automezzo e opportunamente contrassegnati, sono assimilati agli artifizi pirotecnici di cui alla nota B del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La società dovrà imporre contrattualmente ai clienti l'impegno di riportare sul libretto di uso e manutenzione degli autoveicoli le istruzioni concernenti la sicurezza, le procedure per l'inertizzazione degli «air bag» prima della demolizione dell'autovettura, nonché la prescrizione che in nessun caso si potrà procedere allo smontaggio degli «air bag» in generale e degli «inflator» in particolare.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9141.XVJ(1237) del 30 luglio 1997, il dispositivo di sicurezza denominato «Air Bag 0006 0789/OM lato passeggero», che la ditta TRW Air Bag Systems S.r.l. intende assemblare nel proprio stabilimento in Bricherasio (Torino), nonché il relativo componente esplosivo denominato «Generatore di gas 0006 0789/OG per dispositivo di sicurezza Air Bag lato passeggero (12 PILL P 3.0)», prodotto dalla soc. TRW Vehicle Safety Systems - Queen Creek (U.S.A.), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

In tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento e maneggio del dispositivo di sicurezza e del relativo generatore (montaggio/smontaggio) devono essere osservate scrupolosamente le norme dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplosivi della quinta categoria.

Quando il dispositivo viene installato sull'automezzo, opportunamente contassegnto, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La soc. TRW Air Bag Systems dovrà imporre contrattualmente ai clienti l'impegno di riportare sul libretto uso e manutenzione degli autoveicoli apposite prescrizioni al fine di vietare la manutenzione, sostituzione e rimozione dell'air bag del veicolo se non a cura di apposito personale autorizzato dal costruttore.

97A6883-97A6904

Indicazione del campo di applicabilità di manufatti esplosivi già riconosciuti e classificati

I manufatti esplosivi denominati:

Intertunnel 9;

Detonatore elettrico Riodet S antigrisù istantaneo;

Detonatore elettrico Riodet S antigrisù ritardato AL 1/2S;

Detonatore elettrico Riodet S antigrisù microritardato di 30 MS,

già riconosciuti e classificati con decreto ministeriale n. 559/c.23071.XVJ (1150) datato 19 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 1997, a mente del decreto ministeriale n. 559/c.9364.XVJ (1150) del 7 agosto 1997 si intendono utilizzabili all'aperto o in galleria, anche grisutosa.

97A6905

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, con determinazione d'urgenza n. 33 in data 20 agosto 1997, che sarà sottoposta a convalida nella prossima riunione di giunta, ha nominato, ai sensi del predetto art. 8, con decorrenza 1° settembre 1997 il segretario generale, dott.ssa Alessandra Stagni, conservatore del registro delle imprese, in sostituzione del dottor Mauro Temperelli.

97A6894

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 7 0 9 7 *

L. 1.500